SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 25 marzo 2009** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 36

Agenzia italiana del farmaco

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sguardi»

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atermin»

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gliclazide Farmagen»

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Antidrasi»

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xavin»

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Catapresan»

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dominans»

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Behrifil»

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Monores»

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Monoket»

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Itami»

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Voltadol»

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 2009.

Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64» ed in particolare l'art. 8 che disciplina il rapporto di servizio civile sulla base di un contratto tra l'Ufficio nazionale per il servizio civile ed il volontario finalizzato a definire il trattamento economico e giuridico dei volontari, nonché le norme di comportamento alle quali gli stessi devono attenersi e le relative sanzioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121, e in particolare l'art. 1, comma 4, che prevede, tra l'altro, il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, dei compiti in materia di servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64 e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Carlo Amedeo Giovanardi sono state delegate le funzioni in materia di servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77;

Vista la circolare del 30 settembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 ottobre 2004, con la quale sono stati definiti impegni e responsabilità di enti e volontari del servizio civile nazionale;

Vista la determinazione del direttore dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, in data 4 aprile 2006, recante le «Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale»;

Ravvisata l'esigenza di rivedere, alla luce della prima applicazione, la citata circolare del 30 settembre 2004 al fine di assicurare corrette modalità di gestione del servizio civile nazionale;

Ravvisata la necessità di predisporre un «Prontuario» che disciplini i rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale secondo i diritti e i doveri che fanno capo ai soggetti coinvolti;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 22 gennaio 2009;

Acquisito il parere della Consulta nazionale per il servizio civile, di cui all'art. 10 della legge n. 230 del 1998, espresso nella seduta del 23 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'unito «prontuario», che costituisce parte integrante del presente decreto, concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale.

2. Le disposizioni approvate con il presente «prontuario» sostituiscono quelle contenute nella Circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile in data 30 settembre 2004 recante «Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2009

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
GIOVANARDI

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 109

ALLEGATO

1. *Impegni e responsabilità degli enti e dei volontari del servizio civile nazionale*

L'Ufficio nazionale, e l'ente presso il quale il volontario presta servizio hanno affermato, con la sottoscrizione della Carta di impegno etico, la comune consapevolezza di «partecipare all'attuazione di una legge che ha come finalità il coinvolgimento delle giovani generazioni nella difesa della Patria con mezzi non armati e non violenti, mediante servizi di utilità sociale». Spetta ai volontari il diritto e il dovere alla formazione, attraverso la quale maturare essi stessi questa consapevolezza di rispondere, nella direzione già indicata dal servizio civile degli obiettori di coscienza, all'obbligo costituzionale di difesa della Patria, declinato attraverso gli altri precetti costituzionali di solidarietà, di rimozione delle cause di disuguaglianza, di concorso al progresso della società. La stessa legge n. 64 del 2001, individua tra le finalità del servizio civile nazionale quella di concorrere alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani. Con riferimento ai doveri degli enti connessi all'erogazione della formazione generale ai volontari, gli stessi debbono essere assolti nei termini e con le modalità prescritte dalle «Linee Guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile» e dalle circolari applicative «Monitoraggio sulla formazione generale dei volontari in servizio civile nazionale» del 24 maggio 2007 e del 28 luglio 2008.

Con riferimento all'attività che concretamente i volontari sono chiamati a svolgere, spetta loro il diritto alla piena e chiara informazione da parte dell'ente; con la sottoscrizione della Carta di impegno etico, gli enti si sono inoltre impegnati a stabilire le modalità di presenza dei volontari nell'ente, a impiegarli esclusivamente per le finalità del progetto, garantendone il pieno coinvolgimento nelle diverse fasi, e a predisporre momenti di confronto, verifica e discussione.

In questo stile di cooperazione, sorge il corrispondente dovere dei volontari di «apprendere, farsi carico delle finalità del progetto, partecipare responsabilmente alle attività dell'ente indicate nel progetto di servizio civile nazionale, aprendosi con fiducia al confronto con le persone impegnate nell'ente, esprimendo nel rapporto con gli altri e nel progetto il meglio delle proprie energie, delle proprie capacità, della propria intelligenza, disponibilità e sensibilità, valorizzando le proprie doti personali e il patrimonio di competenze e conoscenze acquisito, impegnandosi a farlo crescere e migliorarlo» (ancora dalla Carta di impegno etico).

2. *Presentazione in servizio*

2.1. Il volontario è tenuto a presentarsi presso l'ente di assegnazione, nel giorno e nella sede stabiliti dal contratto di servizio civile che definisce il trattamento economico e giuridico nonché le norme di comportamento alle quali deve attenersi il volontario e le relative sanzioni.

2.2 Il responsabile del Servizio civile nazionale, o il responsabile locale dell'ente accreditato, o il rappresentante legale dell'ente provvedono a consegnare al volontario copia del contratto di assicurazione stipulata dall'Ufficio in suo favore, copia del progetto approvato, copia del modello relativo alla comunicazione del domicilio fiscale, due copie del modulo per l'apertura del libretto postale nominativo ordinario sul quale accreditare le somme relative al compenso per la partecipazione al progetto, un apposito documento contenente l'indicazione dell'orario di servizio e delle persone di riferimento con le responsabilità dalle medesime ricoperte. Il personale sopra citato per i volontari impegnati in progetti all'estero, in luogo degli estremi del libretto postale, deve indicare gli estremi del conto corrente bancario o postale.

2.3. Per ogni volontario che assume servizio deve essere predisposta una cartella personale, da conservare in apposito archivio presso la sede centrale o locale dell'Ente accreditato nella quale viene tenuta tutta la documentazione riferita all'interessato con particolare riferimento a:

- copia del progetto approvato;
- permessi, malattie e/o infortuni, ivi compresa la documentazione sanitari;
- fotocopia del contratto di servizio civile controfirmato dal volontario riportante la data di assunzione in servizio;
- formazione svolta sia generale che specifica;
- richieste avanzate dal volontario;
- eventuale documentazione relativa ai servizi di vitto ed alloggio utilizzati;
- provvedimenti disciplinari;
- ogni altra documentazione attinente al servizio svolto.

2.4. In caso di mancata presentazione, il volontario è tenuto, lo stesso giorno della data prevista per l'assunzione in servizio, a fornire all'ente, per le valutazioni di propria competenza secondo quanto appresso indicato, le giustificazioni in ordine alle cause che gli hanno impedito di presentarsi. La mancata presentazione in servizio alla data stabilita equivale a rinuncia.

2.5. La mancata presentazione per malattia debitamente certificata non è considerata rinuncia; il volontario è considerato in servizio dalla data indicata sulla comunicazione dell'Ufficio, ha diritto alla conservazione del posto in graduatoria con l'avvertenza che i giorni di assenza per malattia saranno decurtati dal numero complessivo dei quindici previsti per i dodici mesi di servizio. Oltre i quindici giorni su indicati, la mancata presentazione equivale a rinuncia. In tal caso, il volontario, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al Servizio civile nazionale, può fare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi.

2.6. La mancata presentazione in servizio fino ad un massimo di quindici giorni oltre la data indicata sulla lettera di assegnazione può non essere considerata rinuncia anche in presenza di altri gravi e particolari motivi che dovranno essere tempestivamente comunicati dal volontario all'ente e da quest'ultimo valutati. Il volontario è considerato in servizio dalla data indicata sulla comunicazione dell'Ufficio e ha diritto alla conservazione del posto in graduatoria. In tal caso i giorni di assenza saranno decurtati dai venti giorni di permesso spettanti durante l'anno di servizio. L'eventuale prosecuzione dell'assenza sarà considerata rinuncia.

3. *Assegnazione di volontari selezionati per altro progetto*

3.1. Qualora un ente non abbia coperto il numero dei posti previsti dal progetto approvato può chiedere all'Ufficio nazionale l'assegnazione dei volontari idonei non selezionati, presenti nella graduatoria di un altro progetto presentato dallo stesso ente per il medesimo bando.

3.2. Quanto sopra a condizione che l'ente richiedente acquisisca e trasmetta all'Ufficio nazionale, per i provvedimenti di competenza, l'assenso dei volontari di cui si chiede l'assegnazione, previa contestuale rinuncia dei medesimi alla posizione ricoperta nella graduatoria del progetto nel quale risultano esuberanti.

4. *Sostituzione dei volontari a seguito di rinunce o interruzioni del servizio*

4.1. La sostituzione dei volontari selezionati nell'ambito dei progetti di servizio civile nazionale a seguito di rinunce prima dell'avvio del progetto, ovvero a seguito di interruzione del servizio o per malattia, non dovuta a causa di servizio, superiore a trenta giorni (vedasi par. 7.4) è consentita esclusivamente entro i primi tre mesi dalla data di avvio del progetto e comunque entro il tempo utile affinché i subentranti svolgano almeno nove mesi di servizio civile. Pertanto, la durata del servizio civile dei volontari subentranti è ridotta al periodo che intercorre dalla data di assunzione in servizio da parte dell'ente fino al termine del progetto. L'eventuale ulteriore permanenza non è riconosciuta come periodo di servizio civile prestato ai sensi della legge n. 64 del 2001, né ai fini del trattamento economico, previdenziale ed assicurativo.

4.2. Al fine di consentire all'Ufficio di espletare le procedure necessarie per assicurare i regolari subentri degli idonei in graduatoria, saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste di sostituzione che perverranno, complete di tutta la documentazione, entro l'ottantesimo giorno dalla data di inizio del progetto.

L'ente dovrà formulare la richiesta di sostituzione provvedendo ad indicare il nominativo del primo volontario idoneo non selezionato che segue nella graduatoria, dopo averne acquisito la disponibilità. Nel caso di pluralità di sedi del progetto approvato, le sostituzioni dovranno essere fatte in base alle graduatorie riferite a ciascuna sede. Contestualmente l'ente dovrà far pervenire a questo Ufficio la documentazione indicata nel bando di selezione (domanda del volontario di partecipazione alla selezione, fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, certificato medico).

In presenza di rinunce o interruzioni del servizio civile da parte dei volontari, gli enti non possono chiamare in servizio, pur nel rispetto della graduatoria, i volontari idonei non selezionati che non siano in possesso del provvedimento di avvio al servizio a firma del Direttore generale dell'Ufficio nazionale per il servizio civile. Eventuali periodi di servizio prestati dai volontari in argomento precedentemente alla data di avvio al servizio prevista dal predetto provvedimento non sono riconosciuti come periodi di servizio civile prestato.

4.3. Le rinunce e le interruzioni (es. malattie oltre trenta giorni) devono comunque essere segnalate nel termine massimo di cinque giorni all'Ufficio nazionale via fax o a mezzo raccomandata a/r, sia al Servizio ammissione e impiego che al Servizio amministrazione e bilancio, in considerazione dei diretti riflessi sul trattamento economico dei volon-

tari. Per gli enti iscritti negli albi regionali e delle province autonome la comunicazione da parte degli enti va estesa alle regioni e alle province autonome di riferimento. L'ente di impiego è tenuto a comunicare mensilmente all'Ufficio, tramite il sistema informatico Helios, tutte le assenze dei volontari che comportano una decurtazione del compenso, comprese quelle per maternità. Devono, altresì, essere comunicate le assenze per infortunio che, si ricorda, non comportano decurtazione del compenso. Si fa presente che ciascun ente deve validare mensilmente tutte le presenze in via informatica digitando l'apposito tasto di conferma.

L'Ufficio si riserva di chiedere all'ente, mediante idonea azione di rivalsa, il rimborso delle spese sostenute per il recupero di eventuali somme indebitamente erogate al volontario a causa della ritardata segnalazione della rinuncia o interruzione del servizio.

5. *Altre ipotesi di cessazione dal servizio*

5.1. Il venir meno, nel corso del servizio, di uno dei requisiti richiesti dalla legge (ad eccezione di quello dell'età), comporta l'esclusione del volontario dalla prosecuzione del progetto. Il servizio prestato non ha validità ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dal progetto.

5.2. In caso di revoca del progetto disposta dall'Ufficio nazionale, o dalle Regioni o dalle province autonome, i volontari in servizio presso l'ente, in considerazione delle legittime aspettative dei volontari in ordine allo svolgimento del servizio civile, sono ricollocati dall'Ufficio, ove possibile, per il tempo residuo presso altri enti dello stesso territorio comunale o zone limitrofe nell'ambito di analoghi progetti inseriti in bandi contestualmente pubblicati, avviati nello stesso arco temporale e che presentano carenze nell'organico previsto degli assegnati per lo svolgimento del servizio, previa acquisizione del consenso dei volontari stessi e degli enti individuati dall'Ufficio. A tal fine l'Ufficio nazionale, in concomitanza con il provvedimento sanzionatorio, può valutare la possibilità di predisporre un elenco di enti, con le caratteristiche sopra menzionate, da consegnare ai volontari, qualora i posti disponibili siano in numero sufficiente a garantire la prosecuzione del servizio a tutti volontari da ricollocare. I medesimi, contattati gli enti, al fine di valutare la possibilità di un loro idoneo reinserimento, segnalano entro i successivi sette giorni la preferenza all'Ufficio, che predispone il provvedimento di prosecuzione del servizio.

5.3. Nel caso di impossibilità di inserire i volontari in altre strutture, qualora abbiano svolto un periodo di servizio civile non superiore a sei mesi, l'Ufficio consente che i volontari, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al servizio civile possono presentare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi.

5.4. Nell'ipotesi di revoca del progetto l'Ufficio si rivale nei confronti dell'ente, con le modalità indicate dalle leggi in materia di contabilità generale dello Stato, per la restituzione delle somme corrisposte ai volontari nel periodo intercorrente tra la cessazione dell'attività ed il nuovo avvio al servizio, se ciò è possibile, o nel periodo intercorrente tra la cessazione dell'attività e l'accertamento dell'impossibilità della collocazione, fino ad un massimo di sessanta giorni.

6. *Temporanea modifica della sede di servizio*

6.1. I volontari devono essere impiegati presso le sedi di attuazione cui sono stati assegnati dall'Ufficio nazionale per tutta la durata del progetto secondo le modalità indicate nel progetto. Non sono consentiti trasferimenti di volontari neppure presso sedi dello stesso progetto.

6.2. Qualora sia contemporaneamente previsto nel progetto approvato sia alla voce «descrizione del progetto e tipologia dell'intervento» che alla voce «eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio» l'ente può impiegare i volontari, per un periodo non superiore ai trenta giorni, previa tempestiva comunicazione all'Ufficio nazionale e alle regioni e province autonome nei cui albi gli enti sono iscritti, presso altre località in Italia o all'estero, non coincidenti con la sede di attuazione del progetto, al fine di dare attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto medesimo (es. soggiorni estivi, mostre itineranti, eventi culturali, momenti formativi supplementari a quanto previsto dal progetto, ecc….). Non sono previsti in questo caso rimborsi a carico dell'Ufficio nazionale per le spese di viaggio.

6.3. In occasione di emergenze di protezione civile — sia nella fase della calamità che in quella post emergenziale — o di missioni umanitarie, l'ente può impiegare i volontari, per un periodo non superiore ai trenta giorni, previa acquisizione in forma scritta del loro consenso ed autorizzazione dell'Ufficio nazionale, presso altre sedi dello stesso ente in Italia o all'estero, per interventi organizzati dall'Ente stesso. L'ente garantisce il rimborso delle spese di vitto e alloggio nonché delle spese di viaggio limitatamente all'andata e ritorno. Resta a carico dell'ente la stipula di apposita assicurazione per i rischi connessi alle attività svolte in altre sedi.

7. *Malattie e infortuni*

7.1. L'assistenza sanitaria è garantita dal Servizio sanitario nazionale ed assicurata mediante la fruizione delle strutture pubbliche territoriali.

7.2. Il volontario, in caso di malattia o infortunio, ne darà tempestivamente comunicazione alla sede dell'ente di assegnazione, facendo pervenire la relativa certificazione sanitaria esclusivamente sui moduli di prescrizione sanitaria rilasciata dai medici di base o dalle strutture della Azienda sanitaria locale. Tale documentazione è conservata dall'ente nella cartella personale del volontario.

7.3. Tutti i periodi di malattia, infortunio sono registrati nella cartella personale del volontario nella quale è conservata la documentazione relativa.

7.4. Spetta al volontario, durante i primi quindici giorni di malattia, l'assegno mensile per l'intero importo. Per il periodo eccedente e per ulteriori quindici giorni di malattia, l'importo economico è decurtato in proporzione ai giorni di assenza. Superati questi ulteriori quindici giorni, il volontario è escluso dalla prosecuzione del progetto. In tal caso, il volontario, sempre che il servizio sia stato svolto per un periodo non superiore a sei mesi, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al Servizio civile nazionale, potrà presentare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi. Nel caso in cui l'esclusione per malattia avviene entro tre mesi dall'inizio del progetto è possibile la sostituzione, nel rispetto della graduatoria, con volontari idonei non selezionati.

7.5. Se nel periodo di malattia cadono giorni festivi o giorni di riposo previsti, questi rientrano nel calcolo delle giornate di assenza. I giorni festivi e i giorni di riposo previsti, iniziali e terminali di un periodo di assenza per malattia non devono essere compresi nel computo della sua durata.

7.6. L'ente comunica all'Ufficio nazionale - Servizio amministrazione e bilancio e Servizio ammissione e impiego — i periodi di malattia eccedenti i quindici giorni, al fine di procedere alla decurtazione del compenso e, se del caso, all'esclusione dal servizio.

7.7. In caso di infortunio la denuncia del sinistro deve essere inviata a cura del volontario al broker assicurativo, entro quindici giorni dal momento dell'infortunio, e comunque non oltre il quindicesimo giorno dal momento dal quale il volontario ne abbia avuto la possibilità. Per quanto concerne le modalità di denuncia del sinistro e gli adempimenti correlati, il volontario dovrà attenersi a quanto indicato nel contratto di assicurazione, consultabile sul sito web dell'Ufficio nazionale.

7.8. L'ente invia all'Ufficio nazionale (Servizio amministrazione e bilancio) e alla regione o provincia autonoma nel cui albo è iscritto una tempestiva e dettagliata relazione contenente le informazioni relative alla dinamica dell'incidente occorso al volontario nell'effettuazione del servizio, la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento, il nesso di causalità tra la condotta tenuta dal volontario e l'evento stesso, specificando in particolare la riferibilità del fatto allo svolgimento del servizio.

7.9. Per gli infortuni avvenuti durante l'orario di servizio, e per effetto delle attività svolte nel servizio i giorni di assenza non vanno computati nel numero dei giorni di malattia spettante nell'arco del servizio. In caso di assenza dovuta ad infortunio occorso durante e per effetto delle attività svolte nel servizio, ivi compreso il tragitto da e per il luogo di servizio in cui la prestazione debba essere effettuata, al volontario per il periodo di svolgimento del servizio civile spetta l'intero compenso fino a completa guarigione clinica definita con apposito certificato medico. Il periodo di assenza dal servizio, in questi casi, è considerato prestato a tutti gli effetti.

8. *Tutela della maternità*

8.1. Alle volontarie in stato di gravidanza si applicano le disposizioni legislative del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità, adottato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, espressamente richiamato dal decreto legislativo n. 77 del 2002. Ai sensi del predetto testo unico il divieto di prestare servizio civile è di norma durante i due mesi precedenti ed i tre mesi seguenti il parto (art. 16), in assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della gestante e/o del nascituro (art. 17).

8.2. È altresì consentita la facoltà di astenersi dal servizio a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi allo stesso (art. 20).

8.3. Prima dell'inizio del periodo di divieto di cui all'art. 16, lettera *a)*, e all'art. 20 le volontarie devono consegnare all'ente il certificato medico indicante la data presunta del parto.

8.4. L'astensione dal servizio, sia nel caso previsto dall'art. 17 che nel caso previsto dall'art. 16 che in quello previsto dall'art. 20 (flessibilità del congedo per maternità) dovrà a cura dell'ente essere resa nota all'Ufficio nazionale (Servizio amministrazione e bilancio), per gli adempimenti di propria competenza. Dalla data di sospensione del servizio a quella della sua ripresa, di cui pure l'Ufficio nazionale dovrà essere informato a cura dell'ente, è infatti corrisposto l'assegno per il servizio civile ridotto di un terzo.

8.5. Ai sensi dell'art. 17, lettera *b)*, «condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino», la maternità anticipata è consentita a partire da una data certa. A tal fine l'ente deve corredare la richiesta con la seguente documentazione: dichiarazione della struttura nella quale la volontaria è impegnata nella quale sono indicate le mansioni svolte dalla volontaria con riferimento al progetto nel quale è inserita; impossibilità di assegnare la volontaria ad altre mansioni; certificato medico attestante l'incompatibilità delle attività con lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

8.6. Oltre quanto previsto dagli articoli sopra citati, cui fa espressamente riferimento il decreto legislativo n. 77 del 2002, non sono contemplati ulteriori benefici post partum, né l'applicazione della disciplina del «congedo parentale» a favore delle volontarie. L'astensione dal servizio per maternità non comporta la sostituzione della volontaria mediante lo scorrimento della graduatoria.

9. *Guida di automezzi*

9.1. È consentito al volontario porsi alla guida di automezzi appartenenti o comunque a disposizione dell'ente di assegnazione qualora previsto dal progetto di servizio civile o per l'attuazione degli interventi in esso programmati. È consentito, inoltre, al volontario di porsi alla guida di veicoli sia di sua proprietà che di terzi, in base ad una esplicita autorizzazione dell'ente, quando le circostanze lo rendano necessario per lo svolgimento del servizio e per l'attuazione degli interventi programmati dal progetto (in considerazione, ad esempio, dell' insufficienza dei mezzi dell'ente in considerazione del numero dei volontari e degli interventi).

Resta inteso che occorre:

- da parte degli enti una precisa programmazione delle attività, degli orari e dei percorsi che i volontari dovranno effettuare, la specifica individuazione dell'automezzo utilizzato, l'assunzione dell'onere dei costi (relativi ad esempio alla spesa per la benzina, per i parcheggi ecc…), la massima attenzione che la guida avvenga negli orari previsti dalle attività programmate;

- da parte dei volontari la dichiarazione di accettazione di rendere disponibile l'auto privata nel corso dello svolgimento del servizio con le modalità e nei limiti concordati con l'ente.

9.2. I rischi loro derivanti dalla guida, ad esclusione di eventuali danni causati a terzi, sono coperti dalla polizza assicurativa stipulata dall'Ufficio nazionale e consegnata al volontario all'atto della presentazione in servizio. L'ente dovrà stipulare una polizza aggiuntiva per rischi non coperti dall'assicurazione stipulata dall'Ufficio o potrà innalzare i massimali previsti dalla citata assicurazione.

10. *Permessi*

10.1. Nell'arco dei dodici mesi di attuazione del progetto il volontario usufruisce di un massimo di venti giorni di permesso retribuito per esigenze personali, ivi compresi, gravi e giustificati motivi, quali a titolo esemplificativo gravi necessità familiari, esami universitari e tesi di laurea, licenze matrimoniali.

10.2. Il permesso consente al volontario di assentarsi dal servizio per un periodo superiore alle ventiquattro ore e non è frazionabile in permessi orari.

10.3. I volontari possono altresì usufruire di ulteriori permessi straordinari, da considerare come giorni di servizio prestato che non vanno decurtati dai venti giorni di permesso spettanti nell'arco dei dodici mesi di servizio, al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- donazione di sangue: 1 giorno per ciascuna donazione (per un massimo di quattro donazioni nei dodici mesi se trattasi di ragazzi e per un massimo di due donazioni se trattasi di ragazze);

- nomina alla carica di presidente, segretario di seggio e scrutatore, nonché di rappresentante di lista, in occasione delle consultazioni elettorali: durata dello svolgimento delle operazioni elettorali;

- esercizio del diritto di voto: 1 giorno per i volontari residenti da 50 a 300 km di distanza dal luogo di servizio; due giorni per i volontari residenti oltre 300 km dal luogo di svolgimento del servizio; tre giorni se i volontari sono impegnati in progetti in Europa; cinque giorni se i volontari sono impegnati in progetti in paesi extra europei;

- convocazione a comparire in udienza come testimone: un giorno.

10.4. Nel computo dei giorni di permesso non sono compresi i giorni festivi contigui (la domenica o il sabato e la domenica a secondo dell'articolazione dell'orario di servizio) ed eventuali festività infrasettimanali.

10.5. I permessi vengono fruiti dal volontario, in accordo con l'ente, compatibilmente con le esigenze del progetto di servizio e della formazione; di norma debbono essere richiesti all'operatore locale di progetto della sede di attuazione del progetto almeno quarantotto ore prima della data di inizio.

10.6. Per i volontari impiegati in progetti di servizio civile in Italia non sono previsti giorni aggiuntivi di permesso per i viaggi; per i volontari impiegati in servizio civile all'estero, in aggiunta ai venti giorni spettanti, sono concessi rispettivamente due e quattro giorni di viaggio, secondo che si tratti di Paesi europei o extra europei.

10.7. Eventuali giorni di permesso non usufruiti non possono essere remunerati.

10.8. La fruizione di giorni di permesso eccedenti i venti previsti deve essere comunicata dall'ente all'Ufficio nazionale, che adotta il provvedimento di esclusione dal progetto.

11. *Orario di servizio*

11.1 I progetti devono prevedere un orario di attività non inferiore alle trenta ore settimanali, ovvero un monte ore annuo minimo di millequattrocento ore.

11.2. Nel caso in cui il progetto abbia optato per la soluzione del monte ore annuo i volontari dovranno essere impiegati in modo continuativo per almeno dodici ore settimanali, da articolare su cinque o sei giorni a seconda di quanto previsto per la realizzazione del progetto. I venti giorni di permesso non rientrano nel computo del monte ore previsto dal progetto: al termine dei dodici mesi di validità del progetto, il volontario dovrà avere effettivamente svolto almeno millequattrocento ore di servizio ed aver usufruito dei venti giorni di permesso.

11.3. Nelle millequattrocento ore rientra anche il periodo di formazione.

11.4. Il monte ore previsto non può essere esaurito prima del termine del progetto, né è possibile tenere in servizio i volontari oltre il periodo di dodici mesi.

11.5. Il pagamento avviene in modo forfettario per complessivi trenta giorni al mese per i dodici mesi di durata del progetto, a partire dalla data di inizio. È quindi compito dell'ente che realizza il progetto organizzare gli orari di servizio, sulla base di quanto sopra precisato.

11.6 L'ente deve mantenere per tutta la durata del progetto il numero di ore settimanali ovvero l'orario di servizio riferito al monte ore annuo dallo stesso previsto.

Sarà cura dell'ente attivare le misure idonee affinché le attività programmate si svolgano nell'arco temporale di riferimento, atteso che per i volontari non è prevista l'applicazione della disciplina dello straordinario, né del recupero di ore aggiuntive superiori a quelle giornaliere previste.

In casi eccezionali, che non possono essere assunti a sistema di gestione dell'orario dei volontari, atteso che sistematiche protrazioni non sono consentite, ove tale prolungamento dovesse verificarsi, l'ente si attiverà per far «recuperare» le ore in più entro il mese successivo, con l'avvertenza che i giorni effettivi di servizio dei volontari non possono essere inferiori a quelli indicati in sede progettuale. Eventuali variazioni dell'orario sono comunicate al volontario con un preavviso di almeno quarantotto ore.

12. *Termine del servizio: rilascio attestato e certificazione*

12.1. Hanno diritto ad ottenere l'attestato da cui risulta l'effettuazione del periodo di servizio svolto con l'indicazione dell'Ente e del progetto i volontari che hanno effettuato dodici mesi di servizio ed i volontari assegnati quali subentranti che hanno effettuato almeno nove mesi di servizio.

12.2 L'attestato spetta, altresì, a coloro che hanno svolto un periodo di servizio civile di almeno sei mesi e lo stesso sia stato interrotto per documentati motivi di salute o di forza maggiore per causa di servizio, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 5.

12.3 Coloro che non si trovano nelle condizioni indicate nei due punti precedenti potranno richiedere all'Ufficio nazionale una certificazione relativa al periodo di servizio civile prestato.

09A03053

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 marzo 2009.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3748).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;

Visto, in particolare, l'art. 5, commi 1 e 2, del predetto decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, che dispone che, al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in deroga al parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale in data 9 febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, sono autorizzati, presso il termovalorizzatore di Acerra, il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01; 20.03.99, per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate, e che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, e tenuto conto del parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale, nonché della consultazione già intervenuta con la popolazione interessata, è autorizzato l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi autorizzativi periodici previsti dal citato decreto legislativo;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3369/2004, n. 3682/2008, n. 3705/2008 e n. 3730/2009 e n. 3745/2009;

Visto il provvedimento n. 44 in data 26 febbraio 2009 del Soggetto Vicario del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania, ex art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705/2008, con cui vengono adottati gli elaborati tecnici denominati «Contenuti e modalità dell'autorizzazione integrata ambientale» e «Piano di monitoraggio e controllo», redatti in termini funzionali all'esercizio dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra e contenenti prescrizioni volte a dare compiuta attuazione alle esigenze di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nonché i successivi provvedimenti del 6 marzo 2009 e 17 marzo 2009 rispettivamente n. 53 e n. 63, recanti le occorrenti indicazioni per assicurare la ottimale funzionalità del ciclo di gestione dei rifiuti in termini di stretta strumentalità rispetto all'esercizio del termovalorizzatore di Acerra;

Visto il provvedimento n. 64 in data 17 marzo 2009 del Soggetto Vicario del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania, ex art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705/2008, con il quale si attesta, ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, che l'impianto di termovalorizzazione di Acerra soddisfa le condizioni e le prescrizioni impiantistiche di cui al parere reso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'OPCM n. 3369/2004, nonché le prescrizioni contenute nel documento tecnico «Contenuti e modalità dell'autorizzazione integrata ambientale» e relativo «Piano di monitoraggio e controllo», adottati con il richiamato provvedimento n. 44 del 26 febbraio 2009;

Ritenuto che l'esercizio dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra debba necessariamente avvenire con caratteri di somma urgenza, onde consentire il definitivo

superamento della situazione di emergenza in atto nella regione Campania nell'ambito del quadro di interventi di infrastrutturazione del territorio;

Considerata la necessità di definire compiutamente ogni aspetto concernente il conferimento di rifiuti presso il termovalorizzatore di Acerra, onde assicurare il più efficace e proficuo esercizio e per la migliore tutela della salute della popolazione e dell'ambiente;

Ravvisata l'ineludibile esigenza di dar corso ad iniziative volte ad una progressiva riduzione dei rifiuti già stoccati, nonché dirette ad avviare a smaltimento le giacenze di prodotto presso gli impianti di selezione con particolare riferimento a quello di Tufino (Napoli);

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di garantire il più efficace e proficuo esercizio del termovalorizzatore di Acerra, in relazione alla situazione emergenziale in essere nella regione Campania, con particolare riguardo agli aspetti connessi alla necessità di assicurare la migliore tutela della salute della popolazione e dell'ambiente, anche alla stregua di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3745/2009, ed anche procedendo, ove possibile, ad una progressiva riduzione dei rifiuti già stoccati, si provvede al conferimento, per l'esecuzione delle operazioni autorizzate, presso il predetto termovalorizzatore, dei rifiuti imballati e non imballati, provenienti dagli impianti di selezione e trattamento di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, ed ovunque stoccati, e prescindendo dalla qualifica di destinazione già attribuita ai rifiuti stessi, prodotti dalla data di risoluzione dei contratti con le società ex affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti in Campania disposta dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245.

2. Il conferimento dei rifiuti di cui al comma 1 del presente articolo, è eseguito, in termini di stretta funzionalità rispetto all'esercizio dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra ed in osservanza delle prescrizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3745/2009, previo compimento di attività di caratterizzazione, da eseguirsi anche in sito a cura della competente Agenzia regionale protezione ambiente della Campania, limitatamente ai rifiuti prodotti, imballati e non imballati, dalla data di risoluzione dei contratti con le società ex affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti in Campania disposta dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, e fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90.

3. Per assicurare la proficua continuazione delle attività di gestione del complessivo ciclo dei rifiuti nella regione Campania mediante l'impiego di tutti gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti disponibili, di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, i rifiuti confezionati in balle, a prescindere dallo stato di conservazione delle stesse, prodotti dalla data di risoluzione dei contratti con le società ex affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti in Campania di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 e giacenti presso l'impianto di selezione e trattamento dei rifiuti di Tufino (Napoli), sono conferiti presso il termovalorizzatore di Acerra, previo compimento di attività di caratterizzazione da parte della competente Agenzia regionale protezione ambiente della Campania, da eseguirsi anche in sito.

4. Qualora all'esito delle attività di caratterizzazione eseguite a cura della competente Agenzia regionale protezione ambiente della Campania e di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, dovesse essere accertata l'incompatibilità di detti rifiuti con le operazioni autorizzate presso il termovalorizzatore di Acerra, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3745/2009, si provvederà allo smaltimento dei rifiuti stessi presso altri idonei impianti autorizzati.

5. In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3745/2009, e ferme restando le determinazioni adottate dal Soggetto Vicario di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705/2008 con i provvedimenti n. 53 del 6 marzo 2009 e n. 63 del 17 marzo 2009, la Missione tecnico-operativa di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705/2008, quale destinataria dei rifiuti in entrata presso il termovalorizzatore di Acerra, è incaricata della redazione e tenuta dei documenti amministrativi di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che dovranno riportare, alla voce «N. autorizzazione/Albo», esclusivamente la dicitura «operazioni eseguite ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3745/2009».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A02992

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 marzo 2009.

Avvisi pubblici per la presentazione di progetti finanziati dal Fondo europeo per i rifugiati 2008-2013.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE
PER IL FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI
FER III

Vista la Decisione 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio;

Vista la Decisione 2007/815/CE della Commissione del 29 novembre 2007 recante applicazione della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013 [notificata con il numero C(2007) 5738];

Vista la Decisione 2008/22/CE della Decisione del 19 dicembre 2007 recante modalità di applicazione della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo [notificata con il numero C(2007) 6396];

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante «Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri»;

Vista la Decisione C(2008) 2777 del 5 dicembre 2008 di approvazione da parte della Commissione europea del Multiannual Program 2008-2013 e dell'Annual Program 2008 dello Stato membro Italiano;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;

Decreta:

Sono adottati gli Avvisi pubblici per la presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati a valere sul Fondo europeo per i rifugiati ed inerenti le seguenti Azioni:

3.1a «Organizzazione di nove percorsi di formazione specifica nei Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo e nei Centri di Accoglienza, destinati al personale e ad altri operatori del settore, per l'individuazione delle vulnerabilità»;

3.1b «Organizzazione di sette percorsi di formazione destinati agli operatori dei Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo e dei Servizi socio-sanitari territorialmente competenti, finalizzati all'acquisizione ed al rafforzamento della capacità di presa in carico di richiedenti maggiormente vulnerabili»;

3.1c «Realizzazione, presso i Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo o i Centri Territoriali dello Sprar, di servizi per la riabilitazione di vittime di tortura e per il supporto di donne sia singole che in famiglia»;

3.1d «Realizzazione di interventi personalizzati di sostegno ai percorsi di inserimento socio-economico di titolari di protezione internazionale vulnerabili, con particolare attenzione ai minori non accompagnati»;

3.2a «Realizzazione di uno studio sull'applicazione dei decreti di recepimento delle direttive europee sull'accoglienza, sulle qualifiche e sulle procedure».

I singoli avvisi, uniti in allegato, costituiscono, parte integrante del presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui siti internet del Ministero dell'interno www.interno.it/ Immigrazione/Fondi Europei/ Fondo Europeo per i Rifugiati e del Servizio Centrale www.serviziocentrale.it

Roma, 12 marzo 2009

L'Autorità responsabile: FORLANI

ALLEGATO *A*

Avviso pubblico per la presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati a valere sul Fondo Europeo per i Rifugiati - Azione 3.1.a "Organizzazione di 9 percorsi di formazione specifica nei Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo e nei Centri di Accoglienza, destinati al personale e ad altri operatori del settore, per l'individuazione delle vulnerabilità".

Con Decreto n. 0001844 del 12 marzo 2009 l'Autorità Responsabile per il Fondo Europeo per i Rifugiati – Direttore Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha adottato il presente Avviso pubblico per la presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati dal Fondo Europeo per i Rifugiati.

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Avviso si adottano le seguenti definizioni:

a) di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, recante "attuazione della direttiva 2004/83/CE inerente norme minime sull'attribuzione della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale", di seguito nominato "decreto qualifiche".

b) di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE inerente le norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello Status di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale), di seguito nominato "decreto procedure".

c) di cui al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

Pertanto, ai fini del presente Avviso s'intende per:

a) protezione internazionale: lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria;

b) Convenzione di Ginevra: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;

c) rifugiato: cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10 del "decreto qualifiche".

d) status di rifugiato: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato;

e) persona ammissibile alla protezione sussidiaria: cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;

f) status di protezione sussidiaria: il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria;

g) domanda di protezione internazionale: una domanda di protezione presentata secondo le procedure previste dal "decreto procedure", diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;

h) categorie vulnerabili: comprendono i minori, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che abbiano subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. (Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, art. 8, c.1; Decreto ministeriale 27 giugno 2007 art. 1);

i) FER: Fondo Europeo per i Rifugiati per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", istituito dalla Decisione 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007;

l) Orientamenti strategici: Decisione 2007/815/CE della Commissione Europea del 29 novembre 2007 recante applicazione della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013;

m) Autorità Responsabile del FER: Direttore Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Ministero dell'Interno;

n) Autorità Delegata: Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;

o) Programma pluriennale: documento programmatorio 2008-2013 italiano approvato con Decisione C(2008) 2777 del 5 dicembre 2008;

p) Programma annuale: documento programmatorio italiano per il 2008, approvato con Decisione C(2008) 2777 del 5 dicembre 2008;

q) Azione: linea di intervento prevista dal documento programmatorio annuale che recepisce gli orientamenti strategici comunitari;

r) Beneficiario Finale: Soggetto Proponente a cui è stato approvato il progetto e che, pertanto, beneficia dei contributi del FER;

s) Destinatario: soggetto che beneficia del risultato dell' Azione;

t) Spese ammissibili: spese sostenute dai Beneficiari Finali nell'attuare le Azioni, che sono ritenute ammissibili in base alle disposizioni delle Decisioni 2007/573/CE e 2008/22/CE.

2. OGGETTO

Oggetto della presente procedura è la selezione di progetti volti ad attuare le Azioni individuate nel Programma annuale 2008. A questo riguardo costituiscono parte integrante del presente Avviso, anche se non materialmente allegati (scaricabili dai siti del Ministero dell'Interno e del Servizio Centrale), i seguenti documenti:

- Programma Pluriennale FER 2008-2013;
- Programma Annuale FER 2008;
- Decisione 2007/573/CE (Decisione istitutiva del FER);
- Decisione 2007/815/CE (Orientamenti Strategici Comunitari);
- Decisione 2008/22/CE (Decisione applicativa del FER).

Le Azioni previste sono tutte riconducibili ad aree specifiche di intervento quali:

- il rafforzamento delle misure di accoglienza e supporto ai richiedenti e titolari di protezione internazionale maggiormente vulnerabili (minori non accompagnati, vittime di tortura, donne, etc.);
- il supporto ai percorsi di inserimento socio-economico dei titolari di protezione internazionale, in genere, e dei minori non accompagnati nello specifico;
- il monitoraggio dell'applicazione delle norme nazionali di recepimento della normativa europea in materia di asilo.

In particolare con il presente Avviso si invitano i Soggetti proponenti a presentare progetti in ordine alla Azione 3.1.a finalizzata alla "Organizzazione di 9 percorsi di formazione specifica nei Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA) e nei Centri di Accoglienza (CDA), destinati al personale e ad altri operatori del settore, per l'individuazione delle vulnerabilità".

I Centri interessati saranno quelli di Milano, Gorizia, Bari, Brindisi, Foggia, Crotone, Caltanissetta, Siracusa e Trapani.

I corsi formativi oggetto del presente Avviso dovranno essere finalizzati all'acquisizione e/o al rafforzamento delle competenze relative alle modalità ed alle procedure per l'individuazione delle vulnerabilità, con particolare riferimento alla rilevazione della minore età del richiedente asilo, all'emersione di torture e/o violenze subite dai richiedenti ovvero di altre specifiche vulnerabilità della persona (ad esempio, presenza di un disagio mentale).

Il programma di formazione potrà essere accessibile anche al personale della Polizia di Stato addetto ai predetti Centri, al personale delle Prefetture, al personale dei Servizi pubblici socio sanitari, al personale degli Enti gestori dei servizi all'interno delle strutture di accoglienza.

A tal fine i Soggetti Proponenti /Beneficiari Finali, nella realizzazione del progetto, saranno tenuti a:

- avvalersi di personale docente con comprovata esperienza nel settore di intervento;
- elaborare il materiale didattico e le dispense ad hoc;
- predisporre procedure puntuali per la selezione e l'identificazione dei partecipanti;

- valutare in termini qualitativi il programma di formazione attraverso la predisposizione di strumenti ed attività volti ad una verifica diretta (es. questionari di valutazione, *brain storming* guidato, verifica collettiva, seguendo una traccia prestabilita).

I Soggetti Proponenti/Beneficiari Finali del finanziamento FER relativo all'azione 3.1.a hanno, altresì, l'obbligo di garantire la raccolta e l'archiviazione delle informazioni inerenti il progetto e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli destinatari e ai servizi offerti.
Saranno valutati positivamente progetti che forniscano proposte formative multidisciplinari idonee a facilitare la cooperazione e lo scambio tra i partecipanti appartenenti ad enti e strutture differenti e di stimolare l'aggiornamento anche con strumenti di follow-up.

L'organizzazione dei 9 corsi formativi è considerata una "azione unica" in quanto necessita di omogeneità progettuale ed attuativa.

La stessa Azione sarà pertanto interamente finanziata con la complessiva dotazione di cui all'art. 7, il cui importo costituisce il limite massimo del costo del progetto.

Il presente Avviso ed i relativi allegati indicano, altresì, le procedure per la presentazione dei progetti relativi all'Azione specificata, i criteri di ammissibilità dei progetti, i criteri di valutazione generali dei progetti, le modalità di assegnazione dei contributi, di attuazione e rendicontazione degli stessi.

3. SOGGETTI PROPONENTI

Alla proposizione di un progetto inerente l'Azione di cui al precedente n. 2 possono partecipare i seguenti soggetti, con dimostrata esperienza operativa nell'ambito delle attività oggetto del presente Avviso:

- **Università;**
- **Istituti di Ricerca;**
- **Fondazioni;**
- **Enti locali;**
- **Organismi internazionali** operanti nel settore;
- **ONG** qualificate nel settore di intervento;
- **Associazioni** (fondazioni, ONLUS e Cooperative);
- **Organismi del privato senza fini di lucro** iscritti nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Sociali ai sensi dell'art. 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394.

I Soggetti Proponenti possono partecipare singolarmente o in partenariato tra loro.

In caso di progetto presentato da più soggetti giuridici (definiti "Partner") in forma associata, deve essere individuato un capofila (detto anche Beneficiario e/o Soggetto Proponente), che risponde all'Autorità Responsabile per la realizzazione dell'intero progetto.

Sono ammesse anche le altre forme di raggruppamento e/o di consorzio previste dalla legislazione vigente, ferma restando la responsabilità solidale dei soggetti partecipanti nei confronti dell'Autorità Responsabile.

Ogni Soggetto Proponente e/o Partner, anche se in forma associata o come raggruppamento e/o consorzio, può presentare una sola proposta progettuale a valere sull'Azione oggetto del presente Avviso.

4. DOMANDA DI AMMISSIONE

Il Soggetto Proponente, in forma singola o in partenariato, dovrà presentare secondo le modalità indicate, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) domanda di ammissione al finanziamento, redatta secondo lo schema del **Modello A**, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido; e recante, in caso di presentazione della domanda in partenariato, raggruppamento e/o consorzio, l' indicazione del Soggetto capofila;

b) dichiarazione sostituiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, recante l'elenco dei principali interventi realizzati nel quinquennio 2004-2008 nel settore di riferimento della linea di attività, da compilarsi utilizzando il **Modello B**;

c) proposta progettuale redatta secondo il **Modello C**. Tale modello e tutti i suoi Allegati dovranno essere compilati utilizzando le schede MS Word e Excel scaricabili dai siti internet http://www.interno.it/Immigrazione/Fondi_Europei/Fondo_Europeo_per_i_Rifugiati e www.serviziocentrale.it;

d) nel caso di progetti presentati da più soggetti in partenariato, in forma associata o raggruppamento e/o consorzio, ciascun partner non capofila dovrà rilasciare la dichiarazione di cui al **Modello D**;

e) per le Associazioni e Organizzazioni di settore, copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo;

f) fac-simile della bozza di Convenzione di Sovvenzione firmata dal Soggetto Proponente e/o dai Partner di progetto per presa visione.

Gli enti e le associazioni iscritte al registro della Presidenza del Consiglio dei Ministri potranno produrre l'autocertificazione relativa all'iscrizione medesima.

L'Autorità Responsabile si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti al Soggetto Proponente, invitandolo a integrare la proposta progettuale con le informazioni richieste entro il termine stabilito dall'Autorità Responsabile. La richiesta di integrazioni potrà riguardare unicamente gli elementi non sostanziali della proposta progettuale, che è invece rigettata in caso di mancanza degli stessi.

Fatte salve le responsabilità del Soggetto proponente si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano le sanzioni stabilite all'art. 76 del DPR 445/00, e la conseguente applicazione dell'art. 483 del codice penale.
A tal proposito, l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato ovvero di chiederne la dimostrazione attraverso l'esibizione di idonei atti o documenti.

5. STRUTTURA DEI PROGETTI

5.1 Destinatari

I destinatari sono i soggetti che beneficiano dei risultati finali delle Azioni. Nel caso di specie i destinatari sono: il personale dei CARA e dei CDA nonché il personale della Polizia dei Stato addetta ai Centri, personale delle Prefetture, personale dei servizi pubblici socio-sanitari, personale degli Enti locali e degli Enti gestori.

5.2 Durata

Il progetto dovrà essere attuato a seguito della firma della "Convenzione di Sovvenzione", di cui al successivo articolo 14, tra il Soggetto Proponente e l'Autorità Responsabile e dovrà essere concluso entro il 31 ottobre 2009 che costituisce inderogabilmente la dead line dell'ammissibilità delle spese.

Resta fermo che le relazioni finali inerenti il progetto, nonché i relativi rendiconti corredati dalla richiesta di saldo dovranno pervenire entro tre mesi dalla predetta data di conclusione dei progetti.

5.3 Coerenza con le Priorità specifiche descritte negli orientamenti strategici

Facendo riferimento alle priorità specifiche individuate negli orientamenti strategici della Commissione (Decisione della Commissione 2007/815/CE del 29 novembre 2007), le progettualità ricadenti nell'**Azione 3.1.a**, in linea con *la Priorità n. 1 – priorità specifica n. 1*, devono "tenere conto delle esigenze specifiche delle persone vulnerabili, in particolare dei minori non accompagnati; migliorare le definizioni e le procedure applicate dagli Stati per individuare i richiedenti asilo più vulnerabili e fornire una risposta adeguata alle esigenze in questione".

Ai fini dell'ammissibilità, i progetti dovranno necessariamente risultare coerenti con le Priorità del Programma pluriennale 2008-2013 e con le Azioni del Programma annuale 2008.

5.4 Articolazione dei progetti

A pena di inammissibilità, i progetti dovranno essere presentati utilizzando i modelli allegati al presente Avviso (**Modello A** "Domanda di ammissione al finanziamento"; **Modello B** "Elenco dei principali interventi realizzati in settori afferenti a quelli dell'Avviso nel quinquennio 2004-2008"; **Modello C** "Modello per la presentazione dei progetti"), **Modello D** "Dichiarazione del Partner di Progetto" (in caso di progetto presentato in partenariato/raggruppamento e/o consorzio) e dovranno contenere tutte le informazioni richieste.

Nel caso di enti ed associazioni iscritte al Registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al precedente art. 3, può essere prodotta autocertificazione attestante l'iscrizione medesima. La mancata presentazione della suddetta autocertificazione non costituisce elemento di inammissibilità. Tali integrazioni possono essere comunque richieste successivamente da parte dell'Autorità Responsabile in base a quanto già indicato al punto 4 "Requisiti di Ammissibilità" del presente Avviso.

6. PIANO FINANZIARIO

Il piano finanziario dovrà essere redatto utilizzando lo schema dell'allegato "**Modello C**" nel rispetto delle "spese ammissibili" indicate dalla Decisione 2007/573/CE e dalla Decisione 2008/22/CE.

Il costo complessivo del progetto non dovrà superare i limiti indicati dall'art. 7 del presente Avviso.

Il mancato rispetto di tali prescrizioni costituisce causa di inammissibilità della domanda.

Il finanziamento del progetto è a totale carico del Fondo europeo per i Rifugiati. Nello specifico, il piano finanziario dell'Azione prevederà un finanziamento comunitario fisso pari al 75% del costo complessivo di progetto e un cofinanziamento nazionale pari al restante 25% e, pertanto, non prevede alcun cofinanziamento da parte del Soggetto Proponente/Beneficiario Finale e/o da parte di altri soggetti.

A seguito della stipula della Convenzione di Sovvenzione, l'Autorità Responsabile erogherà al Beneficiario Finale un **prefinanziamento pari al 30% del costo complessivo del progetto approvato**. Tale prefinanziamento dovrà essere garantito da apposita fidejussione prestata nei termini di legge.

I dettagli inerenti le modalità del finanziamento e le relative tempistiche saranno specificati nella successiva Convenzione di Sovvenzione.

7. RISORSE FINANZIARIE/RIPARTIZIONE FONDO

Le risorse destinate all'Azione 3.1.a "Organizzazione di 9 percorsi di formazione specifica nei Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo e nei Centri di Accoglienza, destinati al personale e ad altri operatori del settore, per l'individuazione delle vulnerabilità" sono pari ad **Euro 182.036,06**.

Verrà redatta una graduatoria dei progetti ammissibili, di cui verrà finanziato il progetto che risulti primo in graduatoria.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

I Soggetti Proponenti dovranno presentare i progetti utilizzando la modulistica citata disponibile sui siti internet http://www.interno.it/immigrazione/Fondi europei/Fondo Europeo per i Rifugiati e www.serviziocentrale.it.

I progetti dovranno pervenire in una busta, chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno:

- intestazione del mittente (nel caso di partenariato/raggruppamento e/o consorzio, devono essere elencati tutti i componenti, con indicazione del capofila);
- la dicitura: **"*Avviso pubblico per la presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati dal Fondo Europeo per i Rifugiati - Annualità 2008*" - Azione 3.1.a** "Organizzazione di 9 percorsi di formazione specifica nei Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo e nei Centri di Accoglienza, destinati al personale e ad altri operatori del settore, per l'individuazione delle vulnerabilità"**.**

La busta dovrà includere la documentazione indicata all'art. 4 in formato cartaceo ed un supporto elettronico (CD - Dvd) contenente il **Modello C** e i relativi allegati debitamente compilati in formato MS Excel.

Le domande pervenute oltre il termine indicato al successivo art. 9 saranno inammissibili.

9. LUOGO E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti dovranno pervenire a cura e rischio del mittente, a pena di esclusione e di irricevibilità dei medesimi, **entro e non oltre le ore 12.00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, presentata a mano oppure a mezzo corriere, al seguente indirizzo:

Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo
Piazza del Viminale 1
00184 Roma
(ufficio III Asilo e protezioni sussidiarie/piano I/stanza 76)

Ai fini del rispetto del termine di presentazione del progetto fa fede unicamente la data di ricezione apposta da parte dell'Amministrazione e non quella dell'ufficio postale (per le proposte inoltrate a mezzo raccomandata).

I progetti presentati a mezzo corriere, o a mano, dovranno essere consegnati unicamente presso l'Ufficio di cui al presente articolo che rilascerà ricevuta.

10. CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ

Sono considerate inammissibili ed escluse dalla valutazione le proposte progettuali:

a) prive della firma del legale rappresentante;
b) presentate, in forma singola od associata, da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al precedente art. 3 ;
c) prive di uno o più documenti di cui all' art. 4;
d) prive delle informazioni richieste obbligatoriamente nel presente Avviso;
e) che prevedano una durata superiore al limite massimo indicato al precedente art. 5.2;
f) che prevedano un budget superiore alla dotazione prevista per ogni Azione all'art. 7;
g) pervenute in plico non rispondente alle indicazioni di cui all' art. 8;

h) pervenute all'ufficio destinatario oltre il termine di cui al precedente art. 9;
i) che risultino già presentate per la stessa Azione dal medesimo soggetto sia singolarmente che in partenariato/raggruppamento e/o consorzio.

L'esclusione per taluna delle cause di cui al presente articolo sarà comunicata al Soggetto Proponente.

11. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La valutazione dei progetti sarà effettuata da una o più Commissioni nominate dall'Autorità Responsabile e ciascuna composta da un presidente e due membri.

Le Commissioni procederanno all'esame delle proposte progettuali pervenute sotto il profilo dell'ammissibilità e successivamente procederanno alla valutazione dei progetti ammissibili al finanziamento.

All'esito dell'esame sarà redatta una graduatoria che verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito del Ministero dell'Interno e del Servizio Centrale.

12. VALUTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti che superano la fase istruttoria sono dichiarati ammissibili e saranno valutati sulla base di una griglia di criteri che fanno riferimento ai requisiti soggettivi, alle caratteristiche del progetto ed agli elementi finanziari dello stesso.

TABELLA CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE

Criteri	Punteggi
- Grado di rispondenza del progetto alla situazione e alle necessità dello Stato membro	*0 - 30*
- Cantierabilità	*0 - 10*
- Capacità di Governance del progetto	*0 - 15*
- Esperienza del Soggetto Proponente	*0 - 15*
- Fattibilità finanziaria del progetto	*0 - 10*
- Capacità finanziaria del Soggetto Proponente	*0 - 10*
- Individuazione di indicatori idonei per misurare i risultati di progetto	*0 - 10*
Punteggio massimo attribuibile	*100*

Ai fini dell'idoneità, il progetto dovrà conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 65 punti.

13. DECRETO DI RIPARTIZIONE

A conclusione dell'istruttoria la Commissione incaricata definisce una graduatoria finale dei progetti.

Tale graduatoria verrà approvata con decreto dell'Autorità Responsabile e resa pubblica nelle stesse forme del presente Avviso.

Dell'assegnazione del contributo è data comunicazione al Soggetto Beneficiario.

Il Soggetto Beneficiario stipulerà con l'Autorità Responsabile una Convezione di Sovvenzione relativa alle modalità di finanziamento.

Come stabilito dalla decisione Commissione Europea del 19-12-2007 n. 2008/22/CE i motivi del rifiuto degli altri progetti saranno messi agli atti.

14. CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

In fase di assegnazione dei fondi, a norma dell'art. 10 della Decisione della Commissione 2008/22/CE, si procederà alla sottoscrizione della "Convenzione di sovvenzione" tra il Beneficiario Finale e l'Autorità Responsabile.

Il Beneficiario Finale, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di approvazione e di ammissione al finanziamento del progetto, dovrà formalmente comunicare all'Autorità Responsabile il nominativo del Responsabile di progetto.

15. VARIAZIONI DEL PROGETTO FINANZIATO

Su richiesta scritta e motivata del Beneficiario Finale, possono essere autorizzate dall'Autorità Responsabile modifiche al progetto finanziato.

L'autorizzazione è concessa nei limiti del contributo assegnato, se le variazioni proposte corrispondono alle indicazioni del presente Avviso e non mutano la sostanza del progetto quanto a oggetto, durata, importo, soggetti coinvolti o altro elemento decisivo ai fini dell'approvazione del progetto.

16. PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI

Il rendiconto delle spese sostenute per il progetto finanziato è presentato in conformità a quanto prescritto dalla Decisione 2007/573/CE e della Decisione 2008/22/CE e dettagliato nella Convenzione di Sovvenzione.

Il Beneficiario Finale è tenuto a conservare la documentazione contabile al fine dei controlli previsti dalle Decisioni e, su richiesta dell'Autorità Responsabile, è tenuto a presentare una relazione intermedia e finale sull'attività svolta e sui risultati raggiunti in esecuzione del progetto finanziato.

17. CONTROLLI

L'Autorità Responsabile può disporre verifiche e ispezioni come previsti dalla Decisione 2007/573/CE e della Decisione 2008/22/CE, sulla corretta esecuzione del progetto, ovvero coordinare le attività,

avvalendosi dell'Autorità Delegata e di organi istituzionali individuati sia a livello locale che centrale. A tali audit potrà partecipare anche un rappresentante della Commissione.

Se a seguito di controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, al Beneficiario Finale sarà richiesto di provvedere entro un termine indicato dall'Autorità Responsabile.

Se a seguito della segnalazione, il Beneficiario Finale non provvederà nei tempi stabiliti dall'Autorità Responsabile, si procederà allo scioglimento della Convezione di Sovvenzione ed alla revoca e recupero del finanziamento.

Le relative procedure verranno dettagliate in sede di Convenzione di Sovvenzione con il Beneficiario Finale.

18. IRREGOLARITÁ E SANZIONI

In caso di irregolarità si applicano le disposizioni di cui al Capo 4 della Decisione 2008/22/CE.

In ogni caso il contributo può essere revocato quando siano accertati:

a) il rifiuto del Beneficiario Finale di collaborare alle visite ispettive nell'ambito dei controlli o alle procedure finalizzate a sanare le eventuali irregolarità di cui all'art. 17 del presente Avviso;
b) l'avvenuta interruzione o modifica del progetto finanziato senza previa autorizzazione dell'Autorità Responsabile;
c) la grave inadempienza nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e nella comunicazione dei dati inerenti il monitoraggio;
d) la difformità tra il progetto approvato e la sua realizzazione sia in termini qualitativi che quantitativi;
e) l'erogazione di servizi in favore di soggetti diversi da quelli previsti dal Programma e dalle disposizioni attinenti il FER;
f) gravi irregolarità contabili rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi.

La revoca è disposta con le medesime forme dell'assegnazione del contributo, con atto dell'Autorità Responsabile che dispone, altresì, in merito alle procedure di recupero delle somme assegnate.

19. FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il foro di Roma.

20. OBBLIGHI PUBBLICITARI

I soggetti beneficiari del contributo devono attenersi strettamente a quanto stabilito nella Decisione della Commissione Europea del 19-12-2007 n. 2008/22/CE in tema di informazione e pubblicità.

21. TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, art. 13.

22. ALTRE INFORMAZIONI

I soggetti interessati potranno inviare quesiti per posta elettronica all'indirizzo e-mail dlci.FERIII@interno.it entro e non oltre il termine di 10 giorni antecedenti la scadenza per la presentazione dei progetti.

Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul sito internet www.interno.it/ Immigrazione/ Fondi Europei/ Fondo Europeo per i Rifugiati.

23. ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati scaricabili dal sopracitato sito internet:

- Modello A "Domanda di ammissione al finanziamento";
- Modello B "Elenco dei principali interventi realizzati in settori afferenti a quelli dell'Avviso nel quinquennio 2004-2008";
- Modello C "Modello per la presentazione dei progetti" e gli allegati al Modello C in formato MS Excel;
- Modello D "Dichiarazione del Partner di Progetto" (nel caso di progetti presentati in partenariato/raggruppamento e/o consorzio);
- Fac-simile di Convenzione di Sovvenzione;
- Linee guida e modelli.

24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente Responsabile del procedimento è il Viceprefetto dottoressa. Sandra Sarti, e-mail sandra.sarti@interno.it.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE

Giuseppe Forlani

ALLEGATO *B*

Avviso pubblico per la presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati a valere sul Fondo Europeo per i Rifugiati - Azione 3.1.b "Organizzazione di 7 percorsi di formazione destinati agli operatori dei Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo e dei servizi socio-sanitari territorialmente competenti, finalizzati all'acquisizione ed al rafforzamento della capacità di presa in carico di richiedenti maggiormente vulnerabili".

Con Decreto n. 0001844 del 12 marzo 2009 l'Autorità Responsabile per il Fondo Europeo per i Rifugiati – Direttore Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha adottato il presente Avviso pubblico per la presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati dal Fondo Europeo per i Rifugiati.

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Avviso si adottano le seguenti definizioni :

a) di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, recante "attuazione della direttiva 2004/83/CE inerente norme minime sull'attribuzione della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale", di seguito nominato "decreto qualifiche".

b) di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE inerente le norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello Status di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale), di seguito nominato "decreto procedure".

c) di cui al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

Pertanto, ai fini del presente Avviso s'intende per:

a) protezione internazionale: lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria;

b) Convenzione di Ginevra: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;

c) rifugiato: cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10 del "decreto qualifiche".

d) status di rifugiato: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato;

e) persona ammissibile alla protezione sussidiaria: cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;

f) status di protezione sussidiaria: il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria;

g) domanda di protezione internazionale: una domanda di protezione presentata secondo le procedure previste dal "decreto procedure", diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;

h) categorie vulnerabili: comprendono i minori, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che abbiano subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. (Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, art. 8, c.1; Decreto ministeriale 27 giugno 2007 art. 1);

i) FER: Fondo Europeo per i Rifugiati per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", istituito dalla Decisione 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007;

l) Orientamenti strategici: Decisione 2007/815/CE della Commissione Europea del 29 novembre 2007 recante applicazione della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013;

m) Autorità Responsabile del FER: Direttore Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Ministero dell'Interno;

n) Autorità Delegata: Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;

o) Programma pluriennale: documento programmatorio 2008-2013 italiano approvato con Decisione C(2008) 2777 del 5 dicembre 2008;

p) Programma annuale: documento programmatorio italiano per il 2008, approvato con Decisione C(2008) 2777 del 5 dicembre 2008;

q) Azione linea di intervento prevista dal documento programmatorio annuale che recepisce gli orientamenti strategici comunitari;

r) Beneficiario Finale: Soggetto Proponente a cui è stato approvato il progetto e che, pertanto, beneficia dei contributi del FER;

s) Destinatario: soggetto che beneficia del risultato dell' Azione;

t) Spese ammissibili: spese sostenute dai Beneficiari Finali nell'attuare le Azioni, che sono ritenute ammissibili in base alle disposizioni delle Decisioni 2007/573/CE e 2008/22/CE.

2. OGGETTO

Oggetto della presente procedura è la selezione di progetti volti ad attuare le Azioni individuate nel Programma annuale 2008. A questo riguardo costituiscono parte integrante del presente Avviso, anche se non materialmente allegati (scaricabili dai siti del Ministero dell'Interno e del Servizio Centrale), i seguenti documenti:

- Programma Pluriennale FER 2008-2013;
- Programma Annuale FER 2008;
- Decisione 2007/573/CE (Decisione istitutiva del FER);
- Decisione 2007/815/CE (Orientamenti Strategici Comunitari);
- Decisione 2008/22/CE (Decisione applicativa del FER).

Le Azioni previste sono tutte riconducibili ad aree specifiche di intervento quali:

- il rafforzamento delle misure di accoglienza e supporto ai richiedenti e titolari di protezione internazionale maggiormente vulnerabili (minori non accompagnati, vittime di tortura, donne, etc.);
- il supporto ai percorsi di inserimento socio-economico dei titolari di protezione internazionale, in genere, e dei minori non accompagnati nello specifico;
- il monitoraggio dell'applicazione delle norme nazionali di recepimento della normativa europea in materia di asilo.

In particolare con il presente Avviso si invitano i Soggetti Proponenti a presentare progetti in ordine alla Azione 3.1.b, relativa alla "Organizzazione di 7 percorsi di formazione destinati agli operatori dei Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo e dei servizi socio-sanitari territorialmente competenti, finalizzati all'acquisizione ed al rafforzamento della capacità di presa in carico di richiedenti maggiormente vulnerabili".
Nello specifico si prevede l'organizzazione di 7 percorsi omogenei di formazione specifica, della durata di 2 giornate, rivolti al personale dei Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo di Milano, Gorizia, Foggia, Brindisi, Crotone, Caltanissetta e Trapani, nonché al personale dei servizi pubblici socio-sanitari competenti sul territorio.
I corsi saranno finalizzati all'acquisizione ed al rafforzamento della capacità di presa in carico di richiedenti maggiormente vulnerabili, quali: minori non accompagnati; vittime di tortura o di violenza estrema o di naufragio; richiedenti con disagio mentale; nuclei monoparentali.
Il programma di formazione potrà essere accessibile anche al personale della Polizia di Stato addetto ai predetti Centri, al personale delle Prefetture, al personale dei Servizi pubblici socio sanitari, al personale degli Enti gestori dei servizi all'interno delle strutture di accoglienza.

A tal fine i Soggetti Proponenti /Beneficiari Finali, nella realizzazione del progetto, saranno tenuti a:

- avvalersi di personale docente con comprovata esperienza nel settore di intervento;
- elaborare il materiale didattico e le dispense ad hoc;
- predisporre procedure puntuali per la selezione e l'identificazione dei partecipanti;

- valutare in termini qualitativi il programma di formazione attraverso la predisposizione di strumenti ed attività volti ad una verifica diretta (es. questionari di valutazione, brain storming guidato, verifica collettiva, seguendo una traccia prestabilita).

I Soggetti Proponenti/Beneficiari Finali del finanziamento FER relativo all'azione 3.1.b hanno, altresì, l'obbligo di garantire la raccolta e l'archiviazione delle informazioni inerenti il progetto e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli destinatari e ai servizi offerti.
Saranno valutati positivamente progetti che forniscano proposte formative multidisciplinari idonee a facilitare la cooperazione e lo scambio tra i partecipanti appartenenti ad enti e strutture differenti e di stimolare l'aggiornamento anche con strumenti di follow-up.

L'organizzazione dei 7 percorsi formativi è considerata una "azione unica" in quanto necessita di omogeneità progettuale ed attuativa.

La stessa Azione sarà pertanto interamente finanziata con la complessiva dotazione di cui all'art. 7, il cui importo costituisce il limite massimo del costo del progetto.

Il presente Avviso ed i relativi allegati indicano, altresì, le procedure per la presentazione dei progetti relativi all'Azione specificata, i criteri di ammissibilità dei progetti, i criteri di valutazione generali dei progetti, le modalità di assegnazione dei contributi, di attuazione e rendicontazione degli stessi.

3. SOGGETTI PROPONENTI

Alla proposizione di un progetto inerente l'Azione di cui al precedente n. 2 possono partecipare i seguenti soggetti, con dimostrata esperienza operativa nell'ambito delle attività oggetto del presente Avviso:

- **Università;**
- **Istituti di Ricerca;**
- **Fondazioni;**
- **Enti locali;**
- **Organismi internazionali** operanti nel settore;
- **ONG** qualificate nel settore di intervento;
- **Associazioni** (fondazioni, ONLUS e Cooperative);
- **Organismi del privato senza fini di lucro** iscritti nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Sociali ai sensi dell'art. 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394.

I Soggetti Proponenti possono partecipare singolarmente o in partenariato tra loro.

In caso di progetto presentato da più soggetti giuridici (definiti "Partner") in forma associata, deve essere individuato un capofila (detto anche Beneficiario e/o Soggetto Proponente), che risponde all'Autorità Responsabile per la realizzazione dell'intero progetto.

Sono ammesse anche le altre forme di raggruppamento e/o di consorzio previste dalla legislazione vigente, ferma restando la responsabilità solidale dei soggetti partecipanti nei confronti dell'Autorità Responsabile.

Ogni Soggetto Proponente e/o Partner, anche se in forma associata o come raggruppamento e/o consorzio, può presentare una sola proposta progettuale a valere sull'Azione oggetto del presente Avviso.

4. DOMANDA DI AMMISSIONE

Il Soggetto Proponente, in forma singola o in partenariato, dovrà presentare secondo le modalità indicate, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) domanda di ammissione al finanziamento, redatta secondo lo schema del **Modello A**, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido; e recante, in caso di presentazione della domanda in partenariato, raggruppamento e/o consorzio, l' indicazione del Soggetto capofila;

b) dichiarazione sostituiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, recante l'elenco dei principali interventi realizzati nel quinquennio 2004-2008 nel settore di riferimento della linea di attività, da compilarsi utilizzando il **Modello B**;

c) proposta progettuale redatta secondo il **Modello C**. Tale modello e tutti i suoi Allegati dovranno essere compilati utilizzando le schede MS Word e Excel scaricabili dai siti internet http://www.interno.it/Immigrazione/Fondi Europei/Fondo Europeo per i Rifugiati e www.serviziocentrale.it;

d) nel caso di progetti presentati da più soggetti in partenariato,in forma associata o raggruppamento e/o consorzio, ciascun partner non capofila dovrà rilasciare la dichiarazione di cui al **Modello D**;

e) per le Associazioni e Organizzazioni di settore, copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo;

f) fac-simile della bozza di Convenzione di Sovvenzione firmata dal Soggetto Proponente e/o dai Partner di progetto per presa visione.

Gli enti e le associazioni iscritte al registro della Presidenza del Consiglio dei Ministri potranno produrre l'autocertificazione relativa all'iscrizione medesima.

L'Autorità Responsabile si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti al Soggetto Proponente, invitandolo a integrare la proposta progettuale con le informazioni richieste entro il termine stabilito dall'Autorità Responsabile. La richiesta di integrazioni potrà riguardare unicamente gli elementi non sostanziali della proposta progettuale, che è invece rigettata in caso di mancanza degli stessi.

Fatte salve le responsabilità del Soggetto proponente si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano le sanzioni stabilite all'art. 76 del DPR 445/00, e la conseguente applicazione dell'art. 483 del codice penale.

A tal proposito, l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato ovvero di chiederne la dimostrazione attraverso l'esibizione di idonei atti o documenti.

5. STRUTTURA DEI PROGETTI

5.1 Destinatari

I destinatari sono i soggetti che beneficiano dei risultati finali delle Azioni. Nel caso di specie i destinatari sono: il personale dei Centri di Accoglienza per i Richiedenti Asilo (CARA) nonché il personale della Polizia dei Stato addetta ai Centri, personale dei servizi pubblici socio-sanitari, personale delle Prefetture, personale degli Enti locali e degli Enti gestori.

5.2 Durata

Il progetto dovrà essere attuato a seguito della firma della "Convenzione di Sovvenzione", di cui al successivo articolo 14, tra il Soggetto Proponente e l'Autorità Responsabile e dovrà essere concluso entro il 31 dicembre 2009 che costituisce inderogabilmente la dead line dell'ammissibilità delle spese.

Resta fermo che le relazioni finali inerenti il progetto nonché i relativi rendiconti corredati dalla richiesta di saldo dovranno pervenire entro tre mesi dalla predetta data di conclusione del progetto.

5.3 Coerenza con le Priorità specifiche descritte negli orientamenti strategici

Facendo riferimento alle priorità specifiche individuate negli orientamenti strategici della Commissione (Decisione della Commissione 2007/815/CE del 29 novembre 2007), le progettualità ricadenti nell'A**zione 3.1.b**, in linea con *la Priorità n. 1 – priorità specifica n. 1*, devono "tenere conto delle esigenze specifiche delle persone vulnerabili, in particolare dei minori non accompagnati; migliorare le definizioni e le procedure applicate dagli Stati per individuare i richiedenti asilo più vulnerabili e fornire una risposta adeguata alle esigenze in questione".

Ai fini dell'ammissibilità, i progetti dovranno necessariamente risultare coerente con le Priorità del Programma pluriennale 2008-2013 e con le Azioni del Programma annuale 2008.

5.4 Articolazione dei progetti

A pena di inammissibilità, i progetti dovranno essere presentati utilizzando i modelli allegati al presente Avviso (**Modello A** "Domanda di ammissione al finanziamento"; **Modello B** "Elenco dei principali interventi realizzati in settori afferenti a quelli dell'Avviso nel quinquennio 2004-2008"; **Modello C** "Modello per la presentazione dei progetti"), **Modello D** "Dichiarazione del Partner di Progetto" (in caso di progetto presentato in partenariato/raggruppamento e/o consorzio) e dovranno contenere tutte le informazioni richieste.

Nel caso di enti ed associazioni iscritte al Registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al precedente art. 3, può essere prodotta autocertificazione attestante l'iscrizione medesima. La mancata presentazione della suddetta autocertificazione non costituisce elemento di inammissibilità. Tali integrazioni possono essere comunque richieste successivamente da parte dell'Autorità Responsabile in base a quanto già indicato al punto 4 "Requisiti di Ammissibilità" del presente Avviso.

6. PIANO FINANZIARIO

Il piano finanziario dovrà essere redatto utilizzando lo schema dell'allegato "**Modello C**" nel rispetto delle "spese ammissibili" indicate dalla Decisione 2007/573/CE e dalla Decisione 2008/22/CE.

Il costo complessivo del progetto non dovrà superare i limiti indicati dall'art. 7 del presente Avviso.

Il mancato rispetto di tali prescrizioni costituisce causa di inammissibilità della domanda.

Il finanziamento del progetto è a totale carico del Fondo europeo per i Rifugiati. Nello specifico, il piano finanziario dell'Azione prevederà un finanziamento comunitario fisso pari al 75% del costo complessivo di progetto e un cofinanziamento nazionale pari al restante 25% e, pertanto, non prevede alcun cofinanziamento da parte del Soggetto Proponente/Beneficiario Finale e/o da parte di altri soggetti.

A seguito della stipula della Convenzione di Sovvenzione, l'Autorità Responsabile erogherà al Beneficiario Finale un **prefinanziamento pari al 30% del costo complessivo del progetto approvato**. Tale prefinanziamento dovrà essere garantito da apposita fidejussione prestata nei termini di legge.

I dettagli inerenti le modalità del finanziamento e le relative tempistiche saranno specificati nella successiva Convenzione di Sovvenzione.

7. RISORSE FINANZIARIE/RIPARTIZIONE FONDO

Le risorse destinate all'Azione 3.1.b "Organizzazione di 7 percorsi di formazione destinati agli operatori dei Cara e dei servizi socio-sanitari territorialmente competenti, finalizzati all'acquisizione ed al rafforzamento della capacità di presa in carico di richiedenti maggiormente vulnerabili" sono pari ad **Euro 127.425,24.**

Verrà redatta una graduatoria dei progetti ammissibili, di cui verrà finanziato il progetto che risulti primo in graduatoria.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

I Soggetti Proponenti dovranno presentare i progetti utilizzando la modulistica citata disponibile sui siti internet http://www.interno.it/immigrazione/Fondi europei/Fondo Europeo per i Rifugiati e www.serviziocentrale.it.

I progetti dovranno pervenire in una busta, chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno:

- intestazione del mittente (nel caso di partenariato/raggruppamento e/o consorzio, devono essere elencati tutti i componenti, con indicazione del capofila);
- la dicitura: **"*Avviso pubblico per la presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati dal Fondo Europeo per i Rifugiati - Annualità 2008*" - Azione 3.1.b** "Organizzazione di 7 percorsi di formazione destinati agli operatori dei CARA e dei servizi socio-sanitari territorialmente competenti, finalizzati all'acquisizione ed al rafforzamento della capacità di presa in carico di richiedenti maggiormente vulnerabili"**.**

La busta dovrà includere la documentazione indicata all'art. 4 in formato cartaceo ed un supporto elettronico (CD - Dvd) contenente il modello C e i relativi allegati debitamente compilati in formato MS Excel.

Le domande pervenute oltre il termine indicato al successivo art. 9 saranno inammissibili.

9. LUOGO E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti dovranno pervenire a cura e rischio del mittente, a pena di esclusione e di irricevibilità dei medesimi, **entro e non oltre le ore 12.00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, presentata a mano oppure a mezzo corriere, al seguente indirizzo:

Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo
Piazza del Viminale 1
00184 Roma
(ufficio III Asilo e protezioni sussidiarie /piano I /stanza 76)

Ai fini del rispetto del termine di presentazione del progetto fa fede unicamente la data di ricezione apposta da parte dell'Amministrazione e non quella dell'ufficio postale (per le proposte inoltrate a mezzo raccomandata).

I progetti presentati a mezzo corriere, o a mano, dovranno essere consegnati unicamente presso l'Ufficio di cui al presente articolo che rilascerà ricevuta.

10. CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ

Sono considerate inammissibili ed escluse dalla valutazione le proposte progettuali:

a) prive della firma del legale rappresentante;
b) presentate, in forma singola od associata, da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al precedente art. 3 ;
c) prive di uno o più documenti di cui all' art. 4;
d) prive delle informazioni richieste obbligatoriamente nel presente Avviso;
e) che prevedano una durata superiore al limite massimo indicato al precedente art. 5.2;
f) che prevedano un budget superiore alla dotazione prevista per ogni Azione all'art. 7;
g) pervenute in plico non rispondente alle indicazioni di cui all' art. 8;

h) pervenute all'ufficio destinatario oltre il termine di cui al precedente art. 9;
i) che risultino già presentate per la stessa Azione dal medesimo soggetto sia singolarmente che in partenariato/raggruppamento e/o consorzio.

L'esclusione per taluna delle cause di cui al presente articolo sarà comunicata al Soggetto Proponente.

11. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La valutazione dei progetti sarà effettuata da una o più Commissioni nominate dall'Autorità Responsabile e ciascuna composta da un presidente e due membri.

Le Commissioni procederanno all'esame delle proposte progettuali pervenute sotto il profilo dell'ammissibilità e successivamente procederanno alla valutazione dei progetti ammissibili al finanziamento.

All'esito dell'esame sarà redatta una graduatoria che verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito del Ministero dell'Interno e del Servizio Centrale.

12. VALUTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti che superano la fase istruttoria sono dichiarati ammissibili e saranno valutati sulla base di una griglia di criteri che fanno riferimento ai requisiti soggettivi, alle caratteristiche del progetto ed agli elementi finanziari dello stesso.

TABELLA CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE

Criteri	Punteggi
- Grado di rispondenza del progetto alla situazione e alle necessità dello Stato membro	*0 - 30*
- Cantierabilità	*0 - 10*
- Capacità di Governance del progetto	*0 - 15*
- Esperienza del Soggetto Proponente	*0 - 15*
- Fattibilità finanziaria del progetto	*0 - 10*
- Capacità finanziaria del Soggetto Proponente	*0 - 10*
- Individuazione di indicatori idonei per misurare i risultati di progetto	*0 - 10*
Punteggio massimo attribuibile	*100*

Ai fini dell'idoneità, il progetto dovrà conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 65 punti.

13. DECRETO DI RIPARTIZIONE

A conclusione dell'istruttoria la Commissione incaricata definisce una graduatoria finale dei progetti.

Tale graduatoria verrà approvata con decreto dell'Autorità Responsabile e resa pubblica nelle stesse forme del presente Avviso.

Dell'assegnazione del contributo è data comunicazione al Soggetto Beneficiario.

Il Soggetto Beneficiario stipulerà con l'Autorità Responsabile una Convezione di Sovvenzione relativa alle modalità di finanziamento.

Come stabilito dalla decisione Commissione Europea del 19-12-2007 n. 2008/22/CE i motivi del rifiuto degli altri progetti saranno messi agli atti.

14. CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

In fase di assegnazione dei fondi, a norma dell'art. 10 della Decisione della Commissione 2008/22/CE, si procederà alla sottoscrizione della "Convezione di sovvenzione" tra il Beneficiario Finale e l'Autorità Responsabile.

Il Beneficiario Finale, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di approvazione e di ammissione al finanziamento del progetto, dovrà formalmente comunicare all'Autorità Responsabile il nominativo del Responsabile di progetto.

15. VARIAZIONI DEL PROGETTO FINANZIATO

Su richiesta scritta e motivata del Beneficiario Finale, possono essere autorizzate dall'Autorità Responsabile modifiche al progetto finanziato.

L'autorizzazione è concessa nei limiti del contributo assegnato, se le variazioni proposte corrispondono alle indicazioni del presente Avviso e non mutano la sostanza del progetto quanto a oggetto, durata, importo, soggetti coinvolti o altro elemento decisivo ai fini dell'approvazione del progetto.

16. PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI

Il rendiconto delle spese sostenute per il progetto finanziato è presentato in conformità a quanto prescritto dalla Decisione 2007/573/CE e della Decisione 2008/22/CE e dettagliato nella Convenzione di Sovvenzione.

Il Beneficiario Finale è tenuto a conservare la documentazione contabile al fine dei controlli previsti dalle Decisioni e, su richiesta dell'Autorità Responsabile, è tenuto a presentare una relazione intermedia e finale sull'attività svolta e sui risultati raggiunti in esecuzione del progetto finanziato.

17. CONTROLLI

L'Autorità Responsabile può disporre verifiche e ispezioni come previsti dalla Decisione 2007/573/CE e della Decisione 2008/22/CE, sulla corretta esecuzione del progetto, ovvero coordinare le attività,

avvalendosi dell'Autorità Delegata e di organi istituzionali individuati sia a livello locale che centrale. A tali audit potrà partecipare anche un rappresentante della Commissione.

Se a seguito di controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, al Beneficiario Finale sarà richiesto di provvedere entro un termine indicato dall'Autorità Responsabile.

Se a seguito della segnalazione, il Beneficiario Finale non provvederà nei tempi stabiliti dall'Autorità Responsabile, si procederà allo scioglimento della Convezione di Sovvenzione ed alla revoca e recupero del finanziamento.

Le relative procedure verranno dettagliate in sede di Convenzione di Sovvenzione con il Beneficiario Finale.

18. IRREGOLARITÁ E SANZIONI

In caso di irregolarità si applicano le disposizioni di cui al Capo 4 della Decisione 2008/22/CE.

In ogni caso il contributo può essere revocato quando siano accertati:

a) il rifiuto del Beneficiario Finale di collaborare alle visite ispettive nell'ambito dei controlli o alle procedure finalizzate a sanare le eventuali irregolarità di cui all'art. 17 del presente Avviso;
b) l'avvenuta interruzione o modifica del progetto finanziato senza previa autorizzazione dell'Autorità Responsabile;
c) la grave inadempienza nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e nella comunicazione dei dati inerenti il monitoraggio;
d) la difformità tra il progetto approvato e la sua realizzazione sia in termini qualitativi che quantitativi;
e) l'erogazione di servizi in favore di soggetti diversi da quelli previsti dal Programma e dalle disposizioni attinenti il FER;
f) gravi irregolarità contabili rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi.

La revoca è disposta con le medesime forme dell'assegnazione del contributo, con atto dell'Autorità Responsabile che dispone, altresì, in merito alle procedure di recupero delle somme assegnate.

19. FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

20. OBBLIGHI PUBBLICITARI

I soggetti beneficiari del contributo devono attenersi strettamente a quanto stabilito nella Decisione della Commissione Europea del 19-12-2007 n. 2008/22/CE in tema di informazione e pubblicità.

21. TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, art. 13.

22. ALTRE INFORMAZIONI

I soggetti interessati potranno inviare quesiti per posta elettronica all'indirizzo e-mail dlci.FERIII@interno.it entro e non oltre il termine di 10 giorni antecedenti la scadenza per la presentazione dei progetti.

Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul sito internet www.interno.it/ Immigrazione/ Fondi Europei/ Fondo Europeo per i Rifugiati.

23. ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati scaricabili dal sopracitato sito internet:

- Modello A "Domanda di ammissione al finanziamento";
- Modello B "Elenco dei principali interventi realizzati in settori afferenti a quelli dell'Avviso nel quinquennio 2004-2008";
- Modello C "Modello per la presentazione dei progetti" e gli allegati al Modello C in formato MS Excel;
- Modello D "Dichiarazione del Partner di Progetto" (nel caso di progetti presentati in partenariato/raggruppamento e/o consorzio);
- Fac-simile di Convenzione di Sovvenzione;
- Linee guida e modelli.

24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente Responsabile del procedimento è il Viceprefetto dottoressa. Sandra Sarti, e-mail sandra.sarti@interno.it.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE

Giuseppe Forlani

ALLEGATO *C*

Avviso pubblico per la presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati a valere sul Fondo Europeo per i Rifugiati - Azione 3.1.c "Realizzazione presso i Centri di accoglienza per Richiedenti Asilo o i Centri territoriali dello SPRAR di servizi per la riabilitazione di vittime di tortura e per il supporto di donne sia singole che in famiglia".

Con Decreto n. 0001844 del 12 marzo 2009 l'Autorità Responsabile per il Fondo Europeo per i Rifugiati – Direttore Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha adottato il presente Avviso pubblico per la presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati dal Fondo Europeo per i Rifugiati.

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Avviso si adottano le seguenti definizioni :

a) di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, recante "attuazione della direttiva 2004/83/CE inerente norme minime sull'attribuzione della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale", di seguito nominato "decreto qualifiche".

b) di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE inerente le norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello Status di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale), di seguito nominato "decreto procedure".

c) di cui al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

Pertanto, ai fini del presente Avviso s'intende per:

a) protezione internazionale: lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria;

b) Convenzione di Ginevra: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;

c) rifugiato: cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10 del "decreto qualifiche".

d) status di rifugiato: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato;

e) persona ammissibile alla protezione sussidiaria: cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;

f) status di protezione sussidiaria: il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria;

g) domanda di protezione internazionale: una domanda di protezione presentata secondo le procedure previste dal "decreto procedure", diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;

h) categorie vulnerabili: comprendono i minori, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che abbiano subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. (Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, art. 8, c.1; Decreto ministeriale 27 giugno 2007 art. 1);

i) FER: Fondo Europeo per i Rifugiati per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", istituito dalla Decisione 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007;

l) Orientamenti strategici: Decisione 2007/815/CE della Commissione Europea del 29 novembre 2007 recante applicazione della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013;

m) Autorità Responsabile del FER: Direttore Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Ministero dell'Interno;

n) Autorità Delegata: Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;

o) Programma pluriennale: documento programmatorio 2008-2013 italiano approvato con Decisione C(2008) 2777 del 5 dicembre 2008;

p) Programma annuale: documento programmatorio italiano per il 2008, approvato con Decisione C(2008) 2777 del 5 dicembre 2008;

q) Azione linea di intervento prevista dal documento programmatorio annuale che recepisce gli orientamenti strategici comunitari;

r) Beneficiario Finale: Soggetto Proponente a cui è stato approvato il progetto e che, pertanto, beneficia dei contributi del FER;

s) Destinatario: soggetto che beneficia del risultato dell' Azione;

t) Spese ammissibili: spese sostenute dai Beneficiari Finali nell'attuare le Azioni, che sono ritenute ammissibili in base alle disposizioni delle Decisioni 2007/573/CE e 2008/22/CE.

2. OGGETTO

Oggetto della presente procedura è la selezione di progetti volti ad attuare le Azioni individuate nel Programma annuale 2008. A questo riguardo costituiscono parte integrante del presente Avviso, anche se non materialmente allegati (scaricabili dai siti del Ministero dell'Interno e del Servizio Centrale), i seguenti documenti:

- Programma Pluriennale FER 2008-2013;
- Programma Annuale FER 2008;
- Decisione 2007/573/CE (Decisione istitutiva del FER);
- Decisione 2007/815/CE (Orientamenti Strategici Comunitari);
- Decisione 2008/22/CE (Decisione applicativa del FER).

Le Azioni previste sono tutte riconducibili ad aree specifiche di intervento quali:

- il rafforzamento delle misure di accoglienza e supporto ai richiedenti e titolari di protezione internazionale maggiormente vulnerabili (minori non accompagnati, vittime di tortura, donne, etc.);
- il supporto ai percorsi di inserimento socio-economico dei titolari di protezione internazionale, in genere, e dei minori non accompagnati nello specifico;
- il monitoraggio dell'applicazione delle norme nazionali di recepimento della normativa europea in materia di asilo.

In particolare con il presente Avviso si invitano i Soggetti Proponenti a presentare progetti in ordine alla Azione 3.1.c finalizzata alla "Realizzazione presso i Centri di accoglienza per richiedenti asilo o presso i Centri territoriali dello SPRAR di servizi per la riabilitazione di vittime di tortura e per il supporto di donne sia singole che in famiglia".

L'Azione dovrà essere svolta presso i Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo di Milano, Gorizia, Foggia, Brindisi, Crotone, Caltanissetta e Trapani o presso i Centri territoriali dello SPRAR.

Le proposte dovranno riguardare progetti *ad personam* secondo un approccio globale che preveda misure di riabilitazione specifiche, integrate con altre misure volte a realizzare la presa in carico complessiva dei destinatari. Nello specifico, si fa riferimento alle seguenti attività:

- prevedere per la persona presa in carico soluzioni di accoglienza anche esterne a quelle attuate nei centri SPRAR;
- assicurare ai destinatari indicati, che siano ancora richiedenti asilo e per tutta la durata della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, servizi di assistenza (anche relativa alla predisposizione della documentazione attestante le torture subite), di informazione legale, di sostegno psicologico e di accompagnamento;
- prevedere nell'ambito della costruzione di percorsi di inserimento socio economico sulla base delle personali competenze, attitudini, aspirazioni ed interessi dei destinatari la predisposizione di strumenti operativi che facilitino il percorso stesso come, ad esempio, laboratori artigianali, corsi di apprendimento della lingua, attività ricreative e sportive;

- prevedere spazi di incontro per percorsi in auto-aiuto, soprattutto per le donne, che permettano confronti alla presenza di personale qualificato nel supporto e la riabilitazione;
- prevedere la promozione di incontri con il personale delle Aziende Sanitarie Locali;
- prevedere, mediante il coinvolgimento delle risorse territoriali, l'eventuale sostenibilità del progetto oltre la durate dell'arco cronologico cui si riferisce il finanziamento FER III.

La proposta progettuale dovrà prevedere l'erogazione di servizi di riabilitazione per **un minimo di 80 destinatari appartenenti alle descritte categorie**.

Alla luce delle attività previste, i Beneficiari Finali del finanziamento FER per l'Azione 3.1.c sono tenuti a formare un'equipe multidisciplinare in grado di rispondere sia alle differenti esigenze dei destinatari per una presa in carico complessiva delle persone, sia ai bisogni gestionali della struttura definita per l'attuazione del progetto, garantendo modalità organizzative idonee alla gestione dell'equipe medesima (attività di coordinamento, verifiche periodiche, aggiornamento, formazione ecc).

Nell'ambito dell'equipe dovrà essere previsto personale con formazione specifica e competenze adeguate, nonché personale specializzato e/o con esperienza pluriennale in grado di interagire con i destinatari tenendo conto della loro identità culturale e linguistica (laddove il Soggetto Proponente non disponga direttamente di alcune competenze professionali specifiche che si rendessero necessarie ai fini dello svolgimento del progetto, si potrà prevedere l'utilizzo di quelle operanti nei servizi pubblici territoriali).

In ogni caso, i Beneficiari Finali del finanziamento FER III hanno l'obbligo di garantire la raccolta e l'archiviazione delle informazioni inerenti il progetto e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli destinatari e ai servizi offerti.

La realizzazione dell'azione 3.1.c si presta all'attività in partenariato e presuppone l'attuazione di un rapporto di collaborazione con gli Enti locali ed i relativi servizi di accoglienza, tutela ed integrazione eventualmente operanti sul territorio, da porre in essere nelle forme di un protocollo d'intesa/ convenzione/ accordo con gli Enti locali.

L'Azione 3.1.c. sarà finanziata con la complessiva dotazione di cui all'art. 7, il cui importo costituisce il limite massimo del costo del progetto.

Il presente Avviso ed i relativi allegati indicano, altresì, le procedure per la presentazione dei progetti relativi all'Azione specificata, i criteri di ammissibilità dei progetti, i criteri di valutazione generali dei progetti, le modalità di assegnazione dei contributi, di attuazione e rendicontazione degli stessi.

3. SOGGETTI PROPONENTI

Alla proposizione di un progetto inerente l'Azione di cui al precedente n. 2 possono partecipare i seguenti soggetti, con dimostrata esperienza operativa nell'ambito delle attività oggetto del presente Avviso:

- **Università;**
- **Istituti di Ricerca;**
- **Enti locali**;

- **Enti Pubblici**;
- **Organismi internazionali** operanti nel settore;
- **ONG** qualificate nel settore di intervento;
- **Associazioni** (fondazioni, ONLUS e Cooperative);
- **Organismi del privato senza fini di lucro** iscritti nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Sociali ai sensi dell'art. 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394.

Gli organismi internazionali, le ONG, le Associazioni e gli altri organismi del privato senza fini di lucro devono dimostrare la presenza di un rapporto di collaborazione (nella forma di un protocollo di intesa, convenzione o accordo) con gli Enti Locali.

I Soggetti Proponenti possono partecipare singolarmente o in partenariato tra loro.

In caso di progetto presentato da più soggetti giuridici (definiti "Partner") in forma associata, deve essere individuato un capofila (detto anche Beneficiario e/o Soggetto Proponente), che risponde all'Autorità Responsabile per la realizzazione dell'intero progetto.

Sono ammesse anche le altre forme di raggruppamento e/o di consorzio previste dalla legislazione vigente, ferma restando la responsabilità solidale dei soggetti partecipanti nei confronti dell'Autorità Responsabile.

Ogni Soggetto Proponente e/o Partner, anche se in forma associata o come raggruppamento e/o consorzio, può presentare una sola proposta progettuale a valere sull'Azione oggetto del presente Avviso.

4. DOMANDA DI AMMISSIONE

Il Soggetto Proponente, in forma singola o in partenariato, dovrà presentare secondo le modalità indicate, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) domanda di ammissione al finanziamento, redatta secondo lo schema del **Modello A**, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido; e recante, in caso di presentazione della domanda in partenariato, raggruppamento e/o consorzio, l' indicazione del Soggetto capofila;

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, recante l'elenco dei principali interventi realizzati nel quinquennio 2004-2008 nel settore di riferimento della linea di attività, da compilarsi utilizzando il **Modello B**;

c) proposta progettuale redatta secondo il **Modello C**. Tale modello e tutti i suoi Allegati dovranno essere compilati utilizzando le schede MS Word e Excel scaricabili dai siti internet http://www.interno.it/Immigrazione/Fondi_Europei/Fondo_Europeo_per_i_Rifugiati e www.serviziocentrale.it;

d) nel caso di progetti presentati da più soggetti in partenariato, in forma associata o raggruppamento e/o consorzio, ciascun partner non capofila dovrà rilasciare la dichiarazione di cui al **Modello D**;

e) per le Associazioni e Organizzazioni di settore, copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo;

f) copia del Protocollo di intesa/convenzione/accordo tra organismi internazionali, ONG, altri enti privati senza fini di lucro ed Enti Locali, di cui agli artt. 2 e 3 del presente Avviso;
g) fac-simile della bozza di Convenzione di Sovvenzione firmata dal Soggetto Proponente e/o dai Partner di progetto per presa visione.

Gli enti e le associazioni iscritte al registro della Presidenza del Consiglio dei Ministri potranno produrre l'autocertificazione relativa all'iscrizione medesima.

L'Autorità Responsabile si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti al Soggetto Proponente, invitandolo a integrare la proposta progettuale con le informazioni richieste entro il termine stabilito dall'Autorità Responsabile. La richiesta di integrazioni potrà riguardare unicamente gli elementi non sostanziali della proposta progettuale, che è invece rigettata in caso di mancanza degli stessi.

Fatte salve le responsabilità del Soggetto proponente si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano le sanzioni stabilite all'art. 76 del DPR 445/00, e la conseguente applicazione dell'art. 483 del codice penale.
A tal proposito, l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato ovvero di chiederne la dimostrazione attraverso l'esibizione di idonei atti o documenti.

5. STRUTTURA DEI PROGETTI

5.1 Destinatari

I destinatari sono i soggetti che beneficiano dei risultati finali delle Azioni. Nel caso specifico, l'Azione è destinata a richiedenti asilo / titolari di protezione internazionale che abbiano subito torture e donne richiedenti asilo / titolari di protezione internazionale, sia singole che in famiglia.

5.2 Durata

I progetti dovranno essere attuati a seguito della firma della "Convenzione di Sovvenzione", di cui al successivo articolo 14, tra il Soggetto Proponente e l'Autorità Responsabile e dovranno essere conclusi entro il 31 ottobre 2009 che costituisce inderogabilmente la dead line dell'ammissibilità delle spese.

Resta fermo che le relazioni finali inerenti i progetti , nonché i relativi rendiconti corredati dalla richiesta di saldo dovranno pervenire entro tre mesi dalla predetta data di conclusione dei progetti.

5.3 Coerenza con le Priorità specifiche descritte negli orientamenti strategici

Facendo riferimento alle priorità specifiche individuate negli orientamenti strategici della Commissione (Decisione della Commissione 2007/815/CE del 29 novembre 2007), le progettualità ricadenti nell'**Azione 3.1.c**, in linea con *la Priorità n. 1 – priorità specifica n. 1*, devono "tenere conto delle esigenze specifiche delle persone vulnerabili, in particolare dei minori non accompagnati; migliorare le definizioni e le procedure

applicate dagli Stati per individuare i richiedenti asilo più vulnerabili e fornire una risposta adeguata alle esigenze in questione".

Ai fini dell'ammissibilità, i progetti dovranno necessariamente risultare coerenti con le Priorità del Programma pluriennale 2008-2013 e con le Azioni del Programma annuale 2008.

5.4 Articolazione dei progetti

A pena di inammissibilità, i progetti dovranno essere presentati utilizzando i modelli allegati al presente Avviso (**Modello A** "Domanda di ammissione al finanziamento"; **Modello B** "Elenco dei principali interventi realizzati in settori afferenti a quelli dell'Avviso nel quinquennio 2004-2008"; **Modello C** "Modello per la presentazione dei progetti"), **Modello D** "Dichiarazione del Partner di Progetto" (in caso di progetti presentati in partenariato/raggruppamento e/o consorzio) e dovranno contenere tutte le informazioni richieste.

Nel caso di enti ed associazioni iscritte al Registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al precedente art. 3, può essere prodotta autocertificazione attestante l'iscrizione medesima. La mancata presentazione della suddetta autocertificazione non costituisce elemento di inammissibilità. Tali integrazioni possono essere comunque richieste successivamente da parte dell'Autorità Responsabile in base a quanto già indicato al punto 4 "Requisiti di Ammissibilità" del presente Avviso.

6. PIANO FINANZIARIO

Il piano finanziario dovrà essere redatto utilizzando lo schema dell'allegato "**Modello C**" nel rispetto delle "spese ammissibili" indicate dalla Decisione 2007/573/CE e dalla Decisione 2008/22/CE.

Il costo complessivo di ogni progetto non dovrà superare i limiti indicati dall'art. 7 del presente Avviso.

Il mancato rispetto di tali prescrizioni costituisce causa di inammissibilità della domanda.

Il finanziamento dei progetti è a totale carico del Fondo europeo per i Rifugiati. Nello specifico, il piano finanziario dell'Azione prevederà un finanziamento comunitario fisso pari al 75% del costo complessivo di progetto e un cofinanziamento nazionale pari al restante 25% e, pertanto, non prevede alcun cofinanziamento da parte del Soggetto Proponente/Beneficiario Finale e/o da parte di altri soggetti.

A seguito della stipula della Convenzione di Sovvenzione, l'Autorità Responsabile erogherà al Beneficiario Finale un **prefinanziamento pari al 30% del costo complessivo del progetto approvato**. Tale prefinanziamento dovrà essere garantito da apposita fidejussione prestata nei termini di legge.

I dettagli inerenti le modalità del finanziamento e le relative tempistiche saranno specificati nella successiva Convenzione di Sovvenzione.

7. RISORSE FINANZIARIE/RIPARTIZIONE FONDO

Le risorse destinate all'Azione 3.1.c "Realizzazione presso i Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo o presso i centri territoriali dello SPRAR di servizi per la riabilitazione di vittime di tortura e per il supporto di donne sia singole che in famiglia " sono pari ad **Euro 1.092.216,37.**

Verrà redatta una graduatoria dei progetti ammissibili di cui, secondo l'ordine della graduatoria, verranno finanziati i progetti fino alla capienza delle risorse stanziate per l'Azione medesima.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

I Soggetti Proponenti dovranno presentare i progetti utilizzando la modulistica citata disponibile sui siti internet http://www.interno.it/immigrazione/Fondi europei/Fondo Europeo per i Rifugiati e www.serviziocentrale.it.

I progetti dovranno pervenire in una busta, chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno:

- intestazione del mittente (nel caso di partenariato/raggruppamento e/o consorzio, devono essere elencati tutti i componenti, con indicazione del capofila);

- la dicitura: **"*Avviso pubblico per la presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati dal Fondo Europeo per i Rifugiati - Annualità 2008*" - Azione 3.1.c** "Realizzazione presso i Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo o presso i Centri territoriali dello SPRAR di servizi per la riabilitazione di vittime di tortura e per il supporto di donne sia singole che in famiglia"**.**

La busta dovrà includere la documentazione indicata all'art. 4 in formato cartaceo ed un supporto elettronico (CD - Dvd) contenente il modello C e i relativi allegati debitamente compilati in formato MS Excel.

Le domande pervenute oltre il termine indicato al successivo art. 9 saranno inammissibili.

9. LUOGO E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti dovranno pervenire a cura e rischio del mittente, a pena di esclusione e di irricevibilità dei medesimi, **entro e non oltre le ore 12.00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, presentata a mano oppure a mezzo corriere, al seguente indirizzo:

Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo
Piazza del Viminale 1
00184 Roma
(ufficio III Asilo e protezioni sussidiarie /piano I /stanza 76)

Ai fini del rispetto del termine di presentazione del progetto fa fede unicamente la data di ricezione apposta da parte dell'Amministrazione e non quella dell'ufficio postale (per le proposte inoltrate a mezzo raccomandata).

I progetti presentati a mezzo corriere, o a mano, dovranno essere consegnati unicamente presso l'Ufficio di cui al presente articolo che rilascerà ricevuta.

10. CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ

Sono considerate inammissibili ed escluse dalla valutazione le proposte progettuali:

a) prive della firma del legale rappresentante;
b) presentate, in forma singola od associata, da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al precedente art. 3 ;
c) prive di uno o più documenti di cui all' art. 4;
d) prive delle informazioni richieste obbligatoriamente nel presente Avviso;
e) che prevedano una durata superiore al limite massimo indicato al precedente art. 5.2;
f) che prevedano un budget superiore alla dotazione prevista per ogni Azione all'art. 7;
g) pervenute in plico non rispondente alle indicazioni di cui all' art. 8;
h) pervenute all'ufficio destinatario oltre il termine di cui al precedente art. 9;
i) che risultino già presentate per la stessa Azione dal medesimo soggetto sia singolarmente che in partenariato/raggruppamento e/o consorzio.

L'esclusione per taluna delle cause di cui al presente articolo sarà comunicata al Soggetto Proponente.

11. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La valutazione dei progetti sarà effettuata da una o più Commissioni nominate dall'Autorità Responsabile e ciascuna composta da un presidente e due membri.

Le Commissioni procederanno all'esame delle proposte progettuali pervenute sotto il profilo dell'ammissibilità e successivamente procederanno alla valutazione dei progetti ammissibili al finanziamento.

All'esito dell'esame sarà redatta una graduatoria che verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito del Ministero dell'Interno e del Servizio Centrale.

12. VALUTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti che superano la fase istruttoria sono dichiarati ammissibili e saranno valutati sulla base di una griglia di criteri che fanno riferimento ai requisiti soggettivi, alle caratteristiche del progetto ed agli elementi finanziari dello stesso.

TABELLA CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE

Criteri	Punteggi
- Grado di rispondenza del progetto alla situazione e alle necessità dello Stato membro	*0 - 30*
- Cantierabilità	*0 - 10*
- Capacità di Governance del progetto	*0 - 15*
- Esperienza del Soggetto Proponente	*0 - 15*
- Fattibilità finanziaria del progetto	*0 - 10*
- Capacità finanziaria del Soggetto Proponente	*0 - 10*
- Individuazione di indicatori idonei per misurare i risultati di progetto	*0 - 10*
Punteggio massimo attribuibile	*100*

Ai fini dell'idoneità, il progetto dovrà conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 65 punti.

13. DECRETO DI RIPARTIZIONE

A conclusione dell'istruttoria la Commissione incaricata definisce una graduatoria finale dei progetti.

Tale graduatoria verrà approvata con decreto dell'Autorità Responsabile e resa pubblica nelle stesse forme del presente Avviso.

Dell'assegnazione del contributo è data comunicazione ai Soggetti Beneficiari.

I Soggetti Beneficiari stipuleranno con l'Autorità Responsabile una Convezione di Sovvenzione relativa alle modalità di finanziamento.

Come stabilito dalla decisione Commissione Europea del 19-12-2007 n. 2008/22/CE i motivi del rifiuto degli altri progetti saranno messi agli atti.

14. CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

In fase di assegnazione dei fondi, a norma dell'art. 10 della Decisione della Commissione 2008/22/CE, si procederà alla sottoscrizione della "Convezione di sovvenzione" tra il Beneficiario Finale e l'Autorità Responsabile.

Il Beneficiario Finale, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di approvazione e di ammissione al finanziamento del progetto, dovrà formalmente comunicare all'Autorità Responsabile il nominativo del Responsabile di progetto.

15. VARIAZIONI DEL PROGETTO FINANZIATO

Su richiesta scritta e motivata del Beneficiario Finale, possono essere autorizzate dall'Autorità Responsabile modifiche al progetto finanziato.

L'autorizzazione è concessa nei limiti del contributo assegnato, se le variazioni proposte corrispondono alle indicazioni del presente Avviso e non mutano la sostanza del progetto quanto a oggetto, durata, importo, soggetti coinvolti o altro elemento decisivo ai fini dell'approvazione del progetto.

16. PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI

Il rendiconto delle spese sostenute per il progetto finanziato è presentato in conformità a quanto prescritto dalla Decisione 2007/573/CE e della Decisione 2008/22/CE e dettagliato nella Convenzione di Sovvenzione.

Il Beneficiario Finale è tenuto a conservare la documentazione contabile al fine dei controlli previsti dalle Decisioni e, su richiesta dell'Autorità Responsabile, è tenuto a presentare una relazione intermedia e finale sull'attività svolta e sui risultati raggiunti in esecuzione del progetto finanziato.

17. CONTROLLI

L'Autorità Responsabile può disporre verifiche e ispezioni come previsti dalla Decisione 2007/573/CE e della Decisione 2008/22/CE, sulla corretta esecuzione del progetto, ovvero coordinare le attività, avvalendosi dell'Autorità Delegata e di organi istituzionali individuati sia a livello locale che centrale. A tali audit potrà partecipare anche un rappresentante della Commissione.

Se a seguito di controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, al Beneficiario Finale sarà richiesto di provvedere entro un termine indicato dall'Autorità Responsabile.

Se a seguito della segnalazione, il Beneficiario Finale non provvederà nei tempi stabiliti dall'Autorità Responsabile, si procederà allo scioglimento della Convenzione di Sovvenzione ed alla revoca e recupero del finanziamento.

Le relative procedure verranno dettagliate in sede di Convenzione di Sovvenzione con il Beneficiario Finale.

18. IRREGOLARITÁ E SANZIONI

In caso di irregolarità si applicano le disposizioni di cui al Capo 4 della Decisione 2008/22/CE.

In ogni caso il contributo può essere revocato quando siano accertati:

a) il rifiuto del Beneficiario Finale di collaborare alle visite ispettive nell'ambito dei controlli o alle procedure finalizzate a sanare le eventuali irregolarità di cui all'art. 17 del presente Avviso;
b) l'avvenuta interruzione o modifica del progetto finanziato senza previa autorizzazione dell'Autorità Responsabile;

c) la grave inadempienza nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e nella comunicazione dei dati inerenti il monitoraggio;
d) la difformità tra il progetto approvato e la sua realizzazione sia in termini qualitativi che quantitativi;
e) l'erogazione di servizi in favore di soggetti diversi da quelli previsti dal Programma e dalle disposizioni attinenti il FER;
f) gravi irregolarità contabili rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi.

La revoca è disposta con le medesime forme dell'assegnazione del contributo, con atto dell'Autorità Responsabile che dispone, altresì, in merito alle procedure di recupero delle somme assegnate.

19. FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

20. OBBLIGHI PUBBLICITARI

I soggetti beneficiari del contributo devono attenersi strettamente a quanto stabilito nella Decisione della Commissione Europea del 19-12-2007 n. 2008/22/CE in tema di informazione e pubblicità.

21. TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, art. 13.

22. ALTRE INFORMAZIONI

I soggetti interessati potranno inviare quesiti per posta elettronica all'indirizzo e-mail dlci.FERIII@interno.it entro e non oltre il termine di 10 giorni antecedenti la scadenza per la presentazione dei progetti.

Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul sito internet www.interno.it/ Immigrazione/ Fondi Europei/ Fondo Europeo per i Rifugiati.

23. ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati scaricabili dal sopracitato sito internet:

- Modello A "Domanda di ammissione al finanziamento";
- Modello B "Elenco dei principali interventi realizzati in settori afferenti a quelli dell'Avviso nel quinquennio 2004-2008";

- Modello C "Modello per la presentazione dei progetti" e gli allegati al Modello C in formato MS Excel;
- Modello D "Dichiarazione del Partner di Progetto" (nel caso di progetti presentati in partenariato/raggruppamento e/o consorzio);
- Fac-simile di Convenzione di Sovvenzione;
- Linee guida e modelli.

24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente Responsabile del procedimento è il Viceprefetto dottoressa. Sandra Sarti, e-mail sandra.sarti@interno.it.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE

Giuseppe Forlani

ALLEGATO *D*

Avviso pubblico per la presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati a valere sul Fondo Europeo per i Rifugiati - Azione 3.1.d "Realizzazione di interventi personalizzati di sostegno ai percorsi di inserimento socio-economico di titolari di protezione internazionale vulnerabili, con particolare attenzione ai minori non accompagnati".

Con Decreto n. 0001844 del 12 marzo 2009 l'Autorità Responsabile per il Fondo Europeo per i Rifugiati – Direttore Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha adottato il presente Avviso pubblico per la presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati dal Fondo Europeo per i Rifugiati.

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Avviso si adottano le seguenti definizioni :

a) di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, recante "attuazione della direttiva 2004/83/CE inerente norme minime sull'attribuzione della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale", di seguito nominato "decreto qualifiche".

b) di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE inerente le norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello Status di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale), di seguito nominato "decreto procedure".

c) di cui al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

Pertanto, ai fini del presente Avviso s'intende per:

a) protezione internazionale: lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria;

b) Convenzione di Ginevra: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;

c) rifugiato: cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10 del "decreto qualifiche".

d) status di rifugiato: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato;

e) persona ammissibile alla protezione sussidiaria: cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;

f) status di protezione sussidiaria: il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria;

g) domanda di protezione internazionale: una domanda di protezione presentata secondo le procedure previste dal “decreto procedure”, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;

h) categorie vulnerabili: comprendono i minori, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che abbiano subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. (Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, art. 8, c.1; Decreto ministeriale 27 giugno 2007 art. 1);

i) FER: Fondo Europeo per i Rifugiati per il periodo 2008-2013 nell’ambito del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”, istituito dalla Decisione 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007;

l) Orientamenti strategici: Decisione 2007/815/CE della Commissione Europea del 29 novembre 2007 recante applicazione della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adozione degli orientamenti strategici 2008-2013;

m) Autorità Responsabile del FER: Direttore Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione - Ministero dell’Interno;

n) Autorità Delegata: Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;

o) Programma pluriennale: documento programmatorio 2008-2013 italiano approvato con Decisione C(2008) 2777 del 5 dicembre 2008;

p) Programma annuale: documento programmatorio italiano per il 2008, approvato con Decisione C(2008) 2777 del 5 dicembre 2008;

q) Azione: linea di intervento prevista dal documento programmatorio annuale che recepisce gli orientamenti strategici comunitari;

r) Beneficiario Finale: Soggetto Proponente a cui è stato approvato il progetto e che, pertanto, beneficia dei contributi del FER;

s) Destinatario: soggetto che beneficia del risultato dell’ Azione;

t) Spese ammissibili: spese sostenute dai Beneficiari Finali nell’attuare le Azioni, che sono ritenute ammissibili in base alle disposizioni delle Decisioni 2007/573/CE e 2008/22/CE.

2. OGGETTO

Oggetto della presente procedura è la selezione di progetti volti ad attuare le Azioni individuate nel Programma annuale 2008. A questo riguardo costituiscono parte integrante del presente Avviso, anche se non materialmente allegati (scaricabili dai siti del Ministero dell'Interno e del Servizio Centrale), i seguenti documenti:

- Programma Pluriennale FER 2008-2013;
- Programma Annuale FER 2008;
- Decisione 2007/573/CE (Decisione istitutiva del FER);
- Decisione 2007/815/CE (Orientamenti Strategici Comunitari);
- Decisione 2008/22/CE (Decisione applicativa del FER).

Le Azioni previste sono tutte riconducibili ad aree specifiche di intervento quali:

- il rafforzamento delle misure di accoglienza e supporto ai richiedenti e titolari di protezione internazionale maggiormente vulnerabili (minori non accompagnati, vittime di tortura, donne, etc.);
- il supporto ai percorsi di inserimento socio-economico dei titolari di protezione internazionale, in genere, e dei minori non accompagnati nello specifico;
- il monitoraggio dell'applicazione delle norme nazionali di recepimento della normativa europea in materia di asilo.

In particolare con il presente Avviso si invitano i Soggetti Proponenti a presentare progetti in ordine all'Azione 3.1.d finalizzata alla "Realizzazione di interventi personalizzati di sostegno ai percorsi di inserimento socio-economico di titolari di protezione internazionale vulnerabili, con particolare attenzione ai minori non accompagnati".

Le proposte progettuali dovranno prevedere interventi personalizzati di sostegno, strutturati come percorsi di inserimento socio-economico, rivolti a titolari di protezione internazionale portatori di particolari vulnerabilità nonché di minori non accompagnati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale.

I predetti interventi afferiscono a cinque diversi settori: il lavoro, la casa, la scuola, la salute, la cultura e l'impiego formativo del tempo libero.

Ad esempio, con riferimento alla casa, dovranno essere previsti tutti quegli interventi il cui risultato finale è rappresentato dall'autonomia abitativa dei destinatari (contributi alloggio per la copertura delle spese di caparra o delle prime mensilità del canone di locazione; acquisto di arredi essenziali; collaborazioni con agenzie immobiliari o associazioni di settore, ecc).

Con riferimento al lavoro potranno, invece, essere previsti interventi (ad es. formazione professionale, baby sitting per le madri lavoratrici, agevolazioni per l'accesso agli asili nido o alle ludoteche) che creino le condizioni per il concreto inserimento lavorativo in forma autonoma o subordinata del titolare di protezione internazionale.

Con riferimento alla scuola possono essere presentati interventi che facilitino l'inserimento scolastico in qualsiasi livello e ordine di studio o che permettano la regolare prosecuzione di studi già intrapresi. Saranno

ammissibili al contributo gli eventuali costi dei procedimenti per il riconoscimento dei titoli, dichiarazioni di valore, equivalenza dei diplomi o dei titoli accademici.

Con riferimento alla salute potranno essere presentate proposte di interventi straordinari necessari per la cura e la riabilitazione dei beneficiari che comprendano costi non sostenuti dal Servizio Sanitario nazionale. Infine, con riferimento infine alle attività per il tempo libero potranno essere presentati progetti relativi ad interventi che, con particolare attenzione ai minori non accompagnati richiedenti asilo, favoriscano i percorsi di inserimento sociale attraverso attività ludiche sportive ricreative o di volontariato.

La proposta progettuale dovrà prevedere la realizzazione di interventi personalizzati che raggiungano **un minimo di 30 destinatari presenti sul territorio ed appartenenti alle descritte categorie**.

Alla luce delle attività previste, i Beneficiari Finali del finanziamento FER per l'Azione 3.1.d sono tenuti a formare un'equipe multidisciplinare in grado di rispondere sia alle differenti esigenze dei destinatari per una presa in carico complessiva delle persone, sia ai bisogni gestionali della struttura definita per l'attuazione del progetto, garantendo modalità organizzative idonee alla gestione dell'equipe medesima (attività di coordinamento, verifiche periodiche, aggiornamento, formazione ecc).

Nell'ambito dell'equipe dovrà essere previsto personale con formazione specifica e competenze adeguate, nonché personale specializzato e/o con esperienza pluriennale in grado di interagire con i destinatari tenendo conto della loro identità culturale e linguistica (laddove il Soggetto Proponente non disponga direttamente di alcune competenze professionali specifiche che si rendessero necessarie ai fini dello svolgimento del progetto, si potrà prevedere l'utilizzo di quelle operanti nei servizi pubblici territoriali).

In ogni caso, i Beneficiari Finali del finanziamento FER III hanno l'obbligo di garantire la raccolta e l'archiviazione delle informazioni inerenti il progetto e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli destinatari e ai servizi offerti.

Inoltre, dovrà essere prevista, mediante il coinvolgimento delle risorse territoriali, l'eventuale sostenibilità del progetto oltre la durata dell'arco cronologico cui si riferisce il finanziamento FER III.

In ogni caso i Beneficiari Finali del finanziamento FER III hanno l'obbligo di garantire la raccolta e l'archiviazione delle informazioni inerenti il progetto e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli destinatari e ai servizi offerti.

La realizzazione dell'azione 3.1.d si presta all'attività in partenariato e presuppone l'attuazione di un rapporto di collaborazione con gli Enti locali ed i relativi servizi di accoglienza, tutela ed integrazione eventualmente operanti sul territorio, da porre in essere nelle forme di un protocollo d'intesa/ convenzione/ accordo con gli Enti locali.

L'Azione 3.1.d sarà finanziata con la complessiva dotazione di cui all'art. 7, il cui importo costituisce il limite massimo del costo del progetto.

Il presente Avviso ed i relativi allegati indicano, altresì, le procedure per la presentazione dei progetti relativi all'Azione specificata, i criteri di ammissibilità dei progetti, i criteri di valutazione generali dei progetti, le modalità di assegnazione dei contributi, di attuazione e rendicontazione degli stessi.

3. SOGGETTI PROPONENTI

Alla proposizione di un progetto inerente l'Azione di cui al precedente n. 2 possono partecipare i seguenti soggetti, con dimostrata esperienza operativa nell'ambito delle attività oggetto del presente Avviso:

- **Università;**
- **Enti locali**;
- **Enti Pubblici**;
- **Organismi internazionali** operanti nel settore;
- **ONG** qualificate nel settore di intervento;
- **Associazioni** (fondazioni, ONLUS e Cooperative);
- **Organismi del privato senza fini di lucro** iscritti nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Sociali ai sensi dell'art. 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394.

Gli organismi internazionali, le ONG, le Associazioni e gli altri organismi del privato senza fini di lucro devono dimostrare la presenza di un rapporto di collaborazione (nella forma di un protocollo di intesa, convenzione o accordo) con gli Enti Locali.

I Soggetti Proponenti possono partecipare singolarmente o in partenariato tra loro.

In caso di progetto presentato da più soggetti giuridici (definiti "Partner") in forma associata, deve essere individuato un capofila (detto anche Beneficiario e/o Soggetto Proponente), che risponde all'Autorità Responsabile per la realizzazione dell'intero progetto.

Sono ammesse anche le altre forme di raggruppamento e/o di consorzio previste dalla legislazione vigente, ferma restando la responsabilità solidale dei soggetti partecipanti nei confronti dell'Autorità Responsabile.

Ogni Soggetto Proponente e/o Partner, anche se in forma associata o come raggruppamento e/o consorzio, può presentare una sola proposta progettuale a valere sull'Azione oggetto del presente Avviso.

4. DOMANDA DI AMMISSIONE

Il Soggetto Proponente, in forma singola o in partenariato, dovrà presentare secondo le modalità indicate, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) domanda di ammissione al finanziamento, redatta secondo lo schema del **Modello A**, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido; e recante, in caso di presentazione della domanda in partenariato, raggruppamento e/o consorzio, l' indicazione del Soggetto capofila;

b) dichiarazione sostituiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, recante l'elenco dei principali interventi realizzati nel quinquennio 2004-2008 nel settore di riferimento della linea di attività, da compilarsi utilizzando il **Modello B**;

c) proposta progettuale redatta secondo il **Modello C**. Tale modello e tutti i suoi Allegati dovranno essere compilati utilizzando le schede MS Word e Excel scaricabili dai siti internet http://www.interno.it/Immigrazione/Fondi Europei/Fondo Europeo per i Rifugiati e www.serviziocentrale.it;
d) nel caso di progetti presentati da più soggetti in partenariato, in forma associata o raggruppamento e/o consorzio, ciascun partner non capofila dovrà rilasciare la dichiarazione di cui al **Modello D**;
e) per le Associazioni e Organizzazioni di settore, copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo;
f) copia del Protocollo di intesa/convenzione/accordo tra organismi internazionali, ONG, altri enti privati senza fini di lucro ed Enti Locali, di cui agli artt. 2 e 3 del presente Avviso;
g) fac-simile della bozza di Convenzione di Sovvenzione firmata dal Soggetto Proponente e/o dai Partner di progetto per presa visione.

Gli enti e le associazioni iscritte al registro della Presidenza del Consiglio dei Ministri potranno produrre l'autocertificazione relativa all'iscrizione medesima.

L'Autorità Responsabile si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti al Soggetto Proponente, invitandolo a integrare la proposta progettuale con le informazioni richieste entro il termine stabilito dall'Autorità Responsabile. La richiesta di integrazioni potrà riguardare unicamente gli elementi non sostanziali della proposta progettuale, che è invece rigettata in caso di mancanza degli stessi.

Fatte salve le responsabilità del Soggetto proponente si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano le sanzioni stabilite all'art. 76 del DPR 445/00, e la conseguente applicazione dell'art. 483 del codice penale.
A tal proposito, l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato ovvero di chiederne la dimostrazione attraverso l'esibizione di idonei atti o documenti.

5. STRUTTURA DEI PROGETTI

5.1 Destinatari

I destinatari sono i soggetti che beneficiano dei risultati finali delle Azioni. Nel caso specifico, l'Azione è destinata a minori non accompagnati richiedenti/titolari di protezione internazionale; adulti (sia singoli che capo-famiglia) titolari di protezione internazionale, sia presenti sul territorio nazionale che in uscita dai CARA, ed in particolare le persone maggiormente vulnerabili (disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che abbiano subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, di cui al Dlgs n. 140/2005).

5.2 Durata

I progetti dovranno essere attuati a seguito della firma della "Convenzione di Sovvenzione", di cui al successivo articolo 14, tra il Soggetto Proponente e l'Autorità Responsabile e dovranno essere conclusi entro il 31 ottobre 2009 che costituisce inderogabilmente la dead line dell'ammissibilità delle spese.

Resta fermo che le relazioni finali inerenti i progetti , nonché i relativi rendiconti corredati dalla richiesta di saldo dovranno pervenire entro tre mesi dalla predetta data di conclusione dei progetti.

5.3 Coerenza con le Priorità specifiche descritte negli orientamenti strategici

Facendo riferimento alle priorità specifiche individuate negli orientamenti strategici della Commissione (Decisione della Commissione 2007/815/CE del 29 novembre 2007), le progettualità ricadenti nell'**Azione 3.1.d**, in linea con *la Priorità n. 1 – priorità specifica n. 1*, devono "tenere conto delle esigenze specifiche delle persone vulnerabili, in particolare dei minori non accompagnati; migliorare le definizioni e le procedure applicate dagli Stati per individuare i richiedenti asilo più vulnerabili e fornire una risposta adeguata alle esigenze in questione".

Ai fini dell'ammissibilità i progetti dovranno necessariamente risultare coerenti con le Priorità del Programma pluriennale 2008-2013 e con le Azioni del Programma annuale 2008.

5.4 Articolazione dei progetti

A pena di inammissibilità, i progetti dovranno essere presentati utilizzando i modelli allegati al presente Avviso (**Modello A** "Domanda di ammissione al finanziamento"; **Modello B** "Elenco dei principali interventi realizzati in settori afferenti a quelli dell'Avviso nel quinquennio 2004-2008"; **Modello C** "Modello per la presentazione dei progetti"), **Modello D** "Dichiarazione del Partner di Progetto" (in caso di progetti presentati in partenariato/raggruppamento e/o consorzio) e dovranno contenere tutte le informazioni richieste.

Nel caso di enti ed associazioni iscritte al Registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al precedente art. 3, può essere prodotta autocertificazione attestante l'iscrizione medesima. La mancata presentazione della suddetta autocertificazione non costituisce elemento di inammissibilità. Tali integrazioni possono essere comunque richieste successivamente da parte dell'Autorità Responsabile in base a quanto già indicato al punto 4 "Requisiti di Ammissibilità" del presente Avviso.

6. PIANO FINANZIARIO

Il piano finanziario dovrà essere redatto utilizzando lo schema dell'allegato "**Modello C**" nel rispetto delle "spese ammissibili" indicate dalla Decisione 2007/573/CE e dalla Decisione 2008/22/CE.

Il costo complessivo di ogni progetto non dovrà superare i limiti indicati dall'art. 7 del presente Avviso.

Il mancato rispetto di tali prescrizioni costituisce causa di inammissibilità della domanda.

Il finanziamento dei progetti è a totale carico del Fondo europeo per i Rifugiati. Nello specifico, il piano finanziario dell'Azione prevederà un finanziamento comunitario fisso pari al 75% del costo complessivo di

progetto e un cofinanziamento nazionale pari al restante 25% e, pertanto, non prevede alcun cofinanziamento da parte del Soggetto Proponente/Beneficiario Finale e/o da parte di altri soggetti.

A seguito della stipula della Convenzione di Sovvenzione, l'Autorità Responsabile erogherà al Beneficiario Finale un **prefinanziamento pari al 30% del costo complessivo del progetto approvato**. Tale prefinanziamento dovrà essere garantito da apposita fidejussione prestata nei termini di legge.

I dettagli inerenti le modalità del finanziamento e le relative tempistiche saranno specificati nella successiva Convenzione di Sovvenzione.

7. RISORSE FINANZIARIE/RIPARTIZIONE FONDO

Le risorse destinate all'Azione 3.1.d "Realizzazione di interventi personalizzati di sostegno ai percorsi di inserimento socio-economico di titolari di protezione internazionale vulnerabili, con particolare attenzione ai minori non accompagnati" sono pari ad **Euro 2.002.396,68**.

Verrà redatta una graduatoria dei progetti ammissibili di cui, secondo l'ordine della graduatoria, verranno finanziati i progetti fino alla capienza delle risorse stanziate per l'Azione medesima.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

I Soggetti Proponenti dovranno presentare i progetti utilizzando la modulistica citata disponibile sui siti internet http://www.interno.it/immigrazione/Fondi europei/Fondo Europeo per i Rifugiati e www.serviziocentrale.it.

I progetti dovranno pervenire in una busta, chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno:

- intestazione del mittente (nel caso di partenariato/raggruppamento e/o consorzio, devono essere elencati tutti i componenti, con indicazione del capofila);
- la dicitura: **"*Avviso pubblico per la presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati dal Fondo Europeo per i Rifugiati - Annualità 2008*" - Azione 3.1.d** "Realizzazione di interventi personalizzati di sostegno ai percorsi di inserimento socio-economico di titolari di protezione internazionale vulnerabili, con particolare attenzione ai minori non accompagnati".

La busta dovrà includere la documentazione indicata all'art. 4 in formato cartaceo ed un supporto elettronico (CD - Dvd) contenente il modello C e i relativi allegati debitamente compilati in formato MS Excel.

Le domande pervenute oltre il termine indicato al successivo art. 9 saranno inammissibili.

9. LUOGO E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti dovranno pervenire a cura e rischio del mittente, a pena di esclusione e di irricevibilità dei medesimi, **entro e non oltre le ore 12.00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta**

Ufficiale della Repubblica Italiana, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, presentata a mano oppure a mezzo corriere, al seguente indirizzo:

Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo
Piazza del Viminale 1
00184 Roma
(ufficio III Asilo e protezioni sussidiarie /piano I /stanza 76)

Ai fini del rispetto del termine di presentazione del progetto fa fede unicamente la data di ricezione apposta da parte dell'Amministrazione e non quella dell'ufficio postale (per le proposte inoltrate a mezzo raccomandata).
I progetti presentati a mezzo corriere, o a mano, dovranno essere consegnati unicamente presso l'Ufficio di cui al presente articolo che rilascerà ricevuta.

10. CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ

Sono considerate inammissibili ed escluse dalla valutazione le proposte progettuali:

a) prive della firma del legale rappresentante;
b) presentate, in forma singola od associata, da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al precedente art. 3 ;
c) prive di uno o più documenti di cui all' art. 4;
d) prive delle informazioni richieste obbligatoriamente nel presente Avviso;
e) che prevedano una durata superiore al limite massimo indicato al precedente art. 5.2;
f) che prevedano un budget superiore alla dotazione prevista per ogni Azione all'art. 7;
g) pervenute in plico non rispondente alle indicazioni di cui all' art. 8;
h) pervenute all'ufficio destinatario oltre il termine di cui al precedente art. 9;
i) che risultino già presentate per la stessa Azione dal medesimo soggetto sia singolarmente che in partenariato/raggruppamento e/o consorzio.

L'esclusione per taluna delle cause di cui al presente articolo sarà comunicata al Soggetto Proponente.

11. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La valutazione dei progetti sarà effettuata da una o più Commissioni nominate dall'Autorità Responsabile e ciascuna composta da un presidente e due membri.

Le Commissioni procederanno all'esame delle proposte progettuali pervenute sotto il profilo dell'ammissibilità e successivamente procederanno alla valutazione dei progetti ammissibili al finanziamento.

All'esito dell'esame sarà redatta una graduatoria che verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito del Ministero dell'Interno e del Servizio Centrale.

12. VALUTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti che superano la fase istruttoria sono dichiarati ammissibili e saranno valutati sulla base di una griglia di criteri che fanno riferimento ai requisiti soggettivi, alle caratteristiche del progetto ed agli elementi finanziari dello stesso.

TABELLA CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE

Criteri	Punteggi
- Grado di rispondenza del progetto alla situazione e alle necessità dello Stato membro	*0 – 30*
- Cantierabilità	*0 – 10*
- Capacità di Governance del progetto	*0 - 15*
- Esperienza del Soggetto Proponente	*0 - 15*
- Fattibilità finanziaria del progetto	*0 - 10*
- Capacità finanziaria del Soggetto Proponente	*0 - 10*
- Individuazione di indicatori idonei per misurare i risultati di progetto	*0 - 10*
Punteggio massimo attribuibile	*100*

Ai fini dell'idoneità, il progetto dovrà conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 65 punti.

13. DECRETO DI RIPARTIZIONE

A conclusione dell'istruttoria la Commissione incaricata definisce una graduatoria finale dei progetti.

Tale graduatoria verrà approvata con decreto dell'Autorità Responsabile e resa pubblica nelle stesse forme del presente Avviso.

Dell'assegnazione del contributo è data comunicazione ai Soggetti Beneficiari.

I Soggetti Beneficiari stipuleranno con l'Autorità Responsabile una Convezione di Sovvenzione relativa alle modalità di finanziamento.

Come stabilito dalla decisione Commissione Europea del 19-12-2007 n. 2008/22/CE i motivi del rifiuto degli altri progetti saranno messi agli atti.

14. CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

In fase di assegnazione dei fondi, a norma dell'art. 10 della Decisione della Commissione 2008/22/CE, si procederà alla sottoscrizione della "Convezione di sovvenzione" tra il Beneficiario Finale e l'Autorità Responsabile.

Il Beneficiario finale, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di approvazione e di ammissione al finanziamento del progetto, dovrà formalmente comunicare all'Autorità Responsabile il nominativo del Responsabile di progetto.

15. VARIAZIONI DEL PROGETTO FINANZIATO

Su richiesta scritta e motivata del Beneficiario Finale, possono essere autorizzate dall'Autorità Responsabile modifiche al progetto finanziato.

L'autorizzazione è concessa nei limiti del contributo assegnato, se le variazioni proposte corrispondono alle indicazioni del presente Avviso e non mutano la sostanza del progetto quanto a oggetto, durata, importo, soggetti coinvolti o altro elemento decisivo ai fini dell'approvazione del progetto.

16. PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI

Il rendiconto delle spese sostenute per il progetto finanziato è presentato in conformità a quanto prescritto dalla Decisione 2007/573/CE e della Decisione 2008/22/CE e dettagliato nella Convenzione di Sovvenzione.

Il Beneficiario Finale è tenuto a conservare la documentazione contabile al fine dei controlli previsti dalle Decisioni e, su richiesta dell'Autorità Responsabile, è tenuto a presentare una relazione intermedia e finale sull'attività svolta e sui risultati raggiunti in esecuzione del progetto finanziato.

17. CONTROLLI

L'Autorità Responsabile può disporre verifiche e ispezioni come previsti dalla Decisione 2007/573/CE e della Decisione 2008/22/CE, sulla corretta esecuzione del progetto, ovvero coordinare le attività, avvalendosi dell'Autorità Delegata e di organi istituzionali individuati sia a livello locale che centrale. A tali audit potrà partecipare anche un rappresentante della Commissione.

Se a seguito di controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, al Beneficiario Finale sarà richiesto di provvedere entro un termine indicato dall'Autorità Responsabile.

Se a seguito della segnalazione, il Beneficiario Finale non provvederà nei tempi stabiliti dall'Autorità Responsabile, si procederà allo scioglimento della Convenzione di Sovvenzione ed alla revoca e recupero del finanziamento.

Le relative procedure verranno dettagliate in sede di Convenzione di Sovvenzione con il Beneficiario Finale.

18. IRREGOLARITÁ E SANZIONI

In caso di irregolarità si applicano le disposizioni di cui al Capo 4 della Decisione 2008/22/CE.

In ogni caso il contributo può essere revocato quando siano accertati:

a) il rifiuto del Beneficiario Finale di collaborare alle visite ispettive nell'ambito dei controlli o alle procedure finalizzate a sanare le eventuali irregolarità di cui all'art. 17 del presente Avviso;
b) l'avvenuta interruzione o modifica del progetto finanziato senza previa autorizzazione dell'Autorità Responsabile;
c) la grave inadempienza nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e nella comunicazione dei dati inerenti il monitoraggio;
d) la difformità tra il progetto approvato e la sua realizzazione sia in termini qualitativi che quantitativi;
e) l'erogazione di servizi in favore di soggetti diversi da quelli previsti dal Programma e dalle disposizioni attinenti il FER;
f) gravi irregolarità contabili rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi.

La revoca è disposta con le medesime forme dell'assegnazione del contributo, con atto dell'Autorità Responsabile che dispone, altresì, in merito alle procedure di recupero delle somme assegnate.

19. FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

20. OBBLIGHI PUBBLICITARI

I soggetti beneficiari del contributo devono attenersi strettamente a quanto stabilito nella Decisione della Commissione Europea del 19-12-2007 n. 2008/22/CE in tema di informazione e pubblicità.

21. TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, art. 13.

22. ALTRE INFORMAZIONI

I soggetti interessati potranno inviare quesiti per posta elettronica all'indirizzo e-mail dlci.FERIII@interno.it entro e non oltre il termine di 10 giorni antecedenti la scadenza per la presentazione dei progetti.

Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul sito internet www.interno.it/ Immigrazione/ Fondi Europei/ Fondo Europeo per i Rifugiati.

23. ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati scaricabili dal sopracitato sito internet:

- Modello A "Domanda di ammissione al finanziamento";
- Modello B "Elenco dei principali interventi realizzati in settori afferenti a quelli dell'Avviso nel quinquennio 2004-2008";
- Modello C "Modello per la presentazione dei progetti" e gli allegati al Modello C in formato MS Excel;
- Modello D "Dichiarazione del Partner di Progetto" (nel caso di progetti presentati in partenariato/raggruppamento e/o consorzio);
- Fac-simile di Convenzione di Sovvenzione;
- Linee guida e modelli.

24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente Responsabile del procedimento è il Viceprefetto dottoressa. Sandra Sarti, e-mail sandra.sarti@interno.it.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE

Giuseppe Forlani

ALLEGATO *E*

Avviso pubblico per la presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati a valere sul Fondo Europeo per i Rifugiati - Azione 3.2.a "Realizzazione di uno studio sull'applicazione dei Decreti di recepimento delle Direttive europee sull'accoglienza, sulle qualifiche e sulle procedure ".

Con Decreto n. 0001844 del 12 marzo 2009 l'Autorità Responsabile per il Fondo Europeo per i Rifugiati – Direttore Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha adottato il presente Avviso pubblico per la presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati dal Fondo Europeo per i Rifugiati.

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Avviso si adottano le seguenti definizioni :

a) di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, recante "attuazione della direttiva 2004/83/CE inerente norme minime sull'attribuzione della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale", di seguito nominato "decreto qualifiche".

b) di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE inerente le norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello Status di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale), di seguito nominato "decreto procedure".

c) di cui al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

Pertanto, ai fini del presente Avviso s'intende per:

a) protezione internazionale: lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria;

b) Convenzione di Ginevra: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;

c) rifugiato: cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10 del "decreto qualifiche".

d) status di rifugiato: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato;

e) persona ammissibile alla protezione sussidiaria: cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;

f) status di protezione sussidiaria: il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria;

g) domanda di protezione internazionale: una domanda di protezione presentata secondo le procedure previste dal "decreto procedure", diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;

h) categorie vulnerabili: comprendono i minori, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che abbiano subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. (Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, art. 8, c.1; Decreto ministeriale 27 giugno 2007 art. 1);

i) FER: Fondo Europeo per i Rifugiati per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", istituito dalla Decisione 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007;

l) Orientamenti strategici: Decisione 2007/815/CE della Commissione Europea del 29 novembre 2007 recante applicazione della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013;

m) Autorità Responsabile del FER: Direttore Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Ministero dell'Interno;

n) Autorità Delegata: Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;

o) Programma pluriennale: documento programmatorio 2008-2013 italiano approvato con Decisione C(2008) 2777 del 5 dicembre 2008;

p) Programma annuale: documento programmatorio italiano per il 2008, approvato con Decisione C(2008) 2777 del 5 dicembre 2008;

q) Azione: linea di intervento prevista dal documento programmatorio annuale che recepisce gli orientamenti strategici comunitari;

r) Beneficiario Finale: Soggetto Proponente a cui è stato approvato il progetto e che, pertanto, beneficia dei contributi del FER;

s) Destinatario: soggetto che beneficia del risultato dell' Azione;

t) Spese ammissibili: spese sostenute dai Beneficiari Finali nell'attuare le Azioni, che sono ritenute ammissibili in base alle disposizioni delle Decisioni 2007/573/CE e 2008/22/CE.

2. OGGETTO

Oggetto della presente procedura è la selezione di progetti volti ad attuare le Azioni individuate nel Programma annuale 2008. A questo riguardo costituiscono parte integrante del presente Avviso, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Programma Pluriennale FER 2008-2013;
- Programma Annuale FER 2008;
- Decisione 2007/573/CE (Decisione istitutiva del FER);
- Decisione 2007/815/CE (Orientamenti Strategici Comunitari);
- Decisione 2008/22/CE (Decisione applicativa del FER).

Le Azioni previste sono tutte riconducibili ad aree specifiche di intervento quali:

- il rafforzamento delle misure di accoglienza e supporto ai richiedenti e titolari di protezione internazionale maggiormente vulnerabili (minori non accompagnati, vittime di tortura, donne, etc.);
- il supporto ai percorsi di inserimento socio-economico dei titolari di protezione internazionale, in genere, e dei minori non accompagnati nello specifico;
- il monitoraggio dell'applicazione delle norme nazionali di recepimento della normativa europea in materia di asilo.

In particolare con il presente Avviso si invitano i Soggetti proponenti a presentare progetti in ordine alla Azione 3.2.a finalizzata alla "Realizzazione di uno studio sull'applicazione dei Decreti di recepimento delle Direttive europee sull'accoglienza, sulle qualifiche e sulle procedure".

Lo studio sarà finalizzato all'analisi del funzionamento del sistema asilo impostato in Italia a seguito del recepimento della tre direttive europee in materia di protezione internazionale, nell'ottica di verificare l'effettiva applicazione della normativa comunitaria e valutare l'attuale sistema nazionale di accoglienza, in termini di condizioni e diritti garantiti ai titolari protezione internazionale, efficienza delle procedure per l'esame delle richieste di protezione, strumenti di tutela previsti, complementarietà e sovrapposizioni tra le diverse norme che contribuiscono a definire l'ordinamento nazionale in materia, etc.

Partendo dall'analisi della situazione attuale, lo studio dovrà individuare le criticità del sistema vigente e le prospettive di sviluppo delle politiche dell'asilo in Italia, indicando altresì le possibili misure, gli strumenti normativi o amministrativi che possano garantire la trasposizione e il rispetto non solo formale delle direttive comunitarie e contribuire a migliorare il sistema nel suo complesso.

Nella realizzazione dello studio, i Beneficiari Finali del finanziamento FER per l'azione 3.2.a sono tenuti ad avvalersi di personale con comprovata conoscenza, competenza ed esperienza nel settore, a svolgere un'analisi propedeutica della disciplina in materia di asilo prodotta a livello nazionale ed europeo, a pubblicare e a diffondere lo studio realizzato.

In ogni caso i Beneficiari Finali del finanziamento FER III hanno l'obbligo di garantire la raccolta e l'archiviazione delle informazioni inerenti il progetto e l'accesso a tutta la documentazione prodotta.

La realizzazione dello studio è considerata una "azione unica". L'Azione 3.2.a sarà pertanto interamente finanziata con la complessiva dotazione di cui all'art. 7 il cui importo costituisce il limite massimo del costo del progetto.

Il presente Avviso ed i relativi allegati indicano, altresì, le procedure per la presentazione dei progetti relativi all'Azione specificata, i criteri di ammissibilità dei progetti, i criteri di valutazione generali dei progetti, le modalità di assegnazione dei contributi, di attuazione e rendicontazione degli stessi.

3. SOGGETTI PROPONENTI

Alla proposizione di un progetto inerente l'Azione di cui al precedente n. 2 possono partecipare i seguenti soggetti, con dimostrata esperienza operativa nell'ambito delle attività oggetto del presente Avviso:

- **Università**;
- **Fondazioni;**
- **Istituti di ricerca**;
- **Organismi internazionali** operanti nel settore;
- **ONG** qualificate nel settore di intervento;
- **Associazioni** (fondazioni, ONLUS e Cooperative);
- **Organismi del privato senza fini di lucro** iscritti nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Sociali ai sensi dell'art. 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394.

I Soggetti Proponenti possono partecipare singolarmente o in partenariato tra loro. In caso di progetto presentato da più soggetti giuridici (definiti "Partner") in forma associata, deve essere individuato un capofila (detto anche Beneficiario e/o Soggetto Proponente), che risponde all'Autorità Responsabile per la realizzazione dell'intero progetto.

Sono ammesse anche le altre forme di raggruppamento e/o di consorzio previste dalla legislazione vigente, ferma restando la responsabilità solidale dei soggetti partecipanti nei confronti dell'Autorità Responsabile.

Ogni Soggetto Proponente e/o Partner, anche se in forma associata o come raggruppamento e/o consorzio, può presentare una sola proposta progettuale a valere sull'Azione oggetto del presente Avviso.

4. DOMANDA DI AMMISSIONE

Il Soggetto Proponente, in forma singola o in partenariato, dovrà presentare secondo le modalità indicate, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) domanda di ammissione al finanziamento, redatta secondo lo schema del **Modello A**, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido; e recante, in caso di presentazione della domanda in partenariato, raggruppamento e/o consorzio, l' indicazione del Soggetto capofila;

b) dichiarazione sostituiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, recante l'elenco dei principali interventi realizzati nel quinquennio 2004-2008 nel settore di riferimento della linea di attività, da compilarsi utilizzando il **Modello B**;

c) proposta progettuale redatta secondo il **Modello C**. Tale modello e tutti i suoi Allegati dovranno essere compilati utilizzando le schede MS Word e Excel scaricabili dai siti internet http://www.interno.it/Immigrazione/Fondi_Europei/Fondo_Europeo_per_i_Rifugiati e www.serviziocentrale.it;

d) nel caso di progetti presentati da più soggetti in partenariato, in forma associata o raggruppamento e/o consorzio, ciascun partner non capofila dovrà rilasciare la dichiarazione di cui al **Modello D**;

e) per le Associazioni e Organizzazioni di settore, copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo;

f) fac-simile della bozza di Convenzione di Sovvenzione firmata dal Soggetto Proponente e/o dai Partner di progetto per presa visione.

Gli enti e le associazioni iscritte al registro della Presidenza del Consiglio dei Ministri potranno produrre l'autocertificazione relativa all'iscrizione medesima.

L'Autorità Responsabile si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti al Soggetto Proponente, invitandolo a integrare la proposta progettuale con le informazioni richieste entro il termine stabilito dall'Autorità Responsabile. La richiesta di integrazioni potrà riguardare unicamente gli elementi non sostanziali della proposta progettuale, che è invece rigettata in caso di mancanza degli stessi.

Fatte salve le responsabilità del Soggetto proponente si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano le sanzioni stabilite all'art. 76 del DPR 445/00, e la conseguente applicazione dell'art. 483 del codice penale.
A tal proposito, l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato ovvero di chiederne la dimostrazione attraverso l'esibizione di idonei atti o documenti.

5. STRUTTURA DEI PROGETTI

5.1 Destinatari

I destinatari sono i soggetti che beneficiano dei risultati finali delle Azioni. Nel caso specifico, i destinatari dell'Azione saranno le Istituzioni centrali e periferiche, le ONG e gli altri organismo operanti nel settore.

5.2 Durata

Il progetto dovrà essere attuato a seguito della firma della "Convenzione di Sovvenzione", di cui al successivo articolo 14, tra il Soggetto Proponente e l'Autorità Responsabile e dovrà essere concluso entro il 31 ottobre 2009 che costituisce inderogabilmente la dead line dell'ammissibilità delle spese.

Resta fermo che le relazioni finali inerenti il progetto, nonché i relativi rendiconti corredati dalla richiesta di saldo dovranno pervenire entro tre mesi dalla predetta data di conclusione dei progetti.

5.3 Coerenza con le Priorità specifiche descritte negli orientamenti strategici

Facendo riferimento alle priorità specifiche individuate negli orientamenti strategici della Commissione (Decisione della Commissione 2007/815/CE del 29 novembre 2007), le progettualità ricadenti nell'**Azione 3.2.a**, in linea con la *Priorità n. 2, priorità specifica n. 1*, devono prevedere "misure per una valutazione indipendente del funzionamento del sistema nazionale di asilo e di come renderlo più efficace".

Ai fini dell'ammissibilità i progetti dovranno necessariamente risultare coerenti con le Priorità del Programma pluriennale 2008-2013 e con le Azioni del Programma annuale 2008.

5.4 Articolazione dei progetti

A pena di inammissibilità, i progetti dovranno essere presentati utilizzando i modelli allegati al presente Avviso (**Modello A** "Domanda di ammissione al finanziamento"; **Modello B** "Elenco dei principali interventi realizzati in settori afferenti a quelli dell'Avviso nel quinquennio 2004-2008"; **Modello C** "Modello per la presentazione dei progetti"), **Modello D** "Dichiarazione del Partner di Progetto" (in caso di progetto presentato in partenariato/raggruppamento e/o consorzio) e dovranno contenere tutte le informazioni richieste.

Nel caso di enti ed associazioni iscritte al Registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al precedente art. 3, può essere prodotta autocertificazione attestante l'iscrizione medesima. La mancata presentazione della suddetta autocertificazione non costituisce elemento di inammissibilità. Tali integrazioni possono essere comunque richieste successivamente da parte dell'Autorità Responsabile in base a quanto già indicato al punto 4 "Requisiti di Ammissibilità" del presente Avviso.

6. PIANO FINANZIARIO

Il piano finanziario dovrà essere redatto utilizzando lo schema dell'allegato "**Modello C**" nel rispetto delle "spese ammissibili" indicate dalla Decisione 2007/573/CE e dalla Decisione 2008/22/CE.

Il costo complessivo di ogni progetto non dovrà superare i limiti indicati dall'art. 7 del presente Avviso.

Il mancato rispetto di tali prescrizioni costituisce causa di inammissibilità della domanda.

Il finanziamento del progetto è a totale carico del Fondo europeo per i Rifugiati. Nello specifico, il piano finanziario dell'Azione prevederà un finanziamento comunitario fisso pari al 75% del costo complessivo di progetto e un cofinanziamento nazionale pari al restante 25% e, pertanto, non prevede alcun cofinanziamento da parte del Soggetto Proponente/Beneficiario Finale e/o da parte di altri soggetti.

A seguito della stipula della Convenzione di Sovvenzione, l'Autorità Responsabile erogherà al Beneficiario Finale un **prefinanziamento pari al 30% del costo complessivo del progetto approvato**. Tale prefinanziamento dovrà essere garantito da apposita fidejussione prestata nei termini di legge.

I dettagli inerenti le modalità del finanziamento e le relative tempistiche saranno specificati nella successiva Convenzione di Sovvenzione.

7. RISORSE FINANZIARIE/RIPARTIZIONE FONDO

Le risorse destinate all'Azione 3.2.a "Realizzazione di uno studio sull'applicazione dei Decreti di recepimento delle Direttive europee sull'accoglienza, sulle qualifiche e sulle procedure " **sono pari ad Euro 54.610,82.**

Verrà redatta una graduatoria dei progetti ammissibili, di cui verrà finanziato il progetto che risulti primo in graduatoria.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

I Soggetti Proponenti dovranno presentare i progetti utilizzando la modulistica citata disponibile sui siti internet http://www.interno.it/immigrazione/Fondi europei/Fondo Europeo per i Rifugiati e www.serviziocentrale.it.

I progetti dovranno pervenire in una busta, chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno:

- intestazione del mittente (nel caso di partenariato/raggruppamento e/o consorzio, devono essere elencati tutti i componenti, con indicazione del capofila);
- la dicitura: **"*Avviso pubblico per la presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati dal Fondo Europeo per i Rifugiati - Annualità 2008*" - Azione 3.2 a** "Realizzazione di uno studio sull'applicazione dei Decreti di recepimento delle Direttive europee sull'accoglienza, sulle qualifiche e sulle procedure".

La busta dovrà includere la documentazione indicata all'art. 4 in formato cartaceo ed un supporto elettronico (CD - Dvd) contenente il modello C e i relativi allegati debitamente compilati in formato MS Excel.

Le domande pervenute oltre il termine indicato al successivo art. 9 saranno inammissibili.

9. LUOGO E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti dovranno pervenire a cura e rischio del mittente, a pena di esclusione e di irricevibilità dei medesimi, **entro e non oltre le ore 12.00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, presentata a mano oppure a mezzo corriere, al seguente indirizzo:

Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo
Piazza del Viminale 1
00184 Roma
(ufficio III Asilo e protezioni sussidiarie /piano I /stanza 76)

Ai fini del rispetto del termine di presentazione del progetto fa fede unicamente la data di ricezione apposta da parte dell'Amministrazione e non quella dell'ufficio postale (per le proposte inoltrate a mezzo raccomandata).

I progetti presentati a mezzo corriere, o a mano, dovranno essere consegnati unicamente presso l'Ufficio di cui al presente articolo che rilascerà ricevuta.

10. CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ

Sono considerate inammissibili ed escluse dalla valutazione le proposte progettuali:

a) prive della firma del legale rappresentante;
b) presentate, in forma singola od associata, da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al precedente art. 3 ;
c) prive di uno o più documenti di cui all' art. 4;
d) prive delle informazioni richieste obbligatoriamente nel presente Avviso;
e) che prevedano una durata superiore al limite massimo indicato al precedente art. 5.2;
f) che prevedano un budget superiore alla dotazione prevista per ogni Azione all'art. 7;
g) pervenute in plico non rispondente alle indicazioni di cui all' art. 8;
h) pervenute all'ufficio destinatario oltre il termine di cui al precedente art. 9;
i) che risultino già presentate per la stessa Azione dal medesimo soggetto sia singolarmente che in partenariato/raggruppamento e/o consorzio.

L'esclusione per taluna delle cause di cui al presente articolo sarà comunicata al Soggetto Proponente.

11. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La valutazione dei progetti sarà effettuata da una o più Commissioni nominate dall'Autorità Responsabile e ciascuna composta da un presidente e due membri.

Le Commissioni procederanno all'esame delle proposte progettuali pervenute sotto il profilo dell'ammissibilità e successivamente procederanno alla valutazione dei progetti ammissibili al finanziamento.

All'esito dell'esame sarà redatta una graduatoria che verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito del Ministero dell'Interno e del Servizio Centrale.

12. VALUTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti che superano la fase istruttoria sono dichiarati ammissibili e saranno valutati sulla base di una griglia di criteri che fanno riferimento ai requisiti soggettivi, alle caratteristiche del progetto ed agli elementi finanziari dello stesso.

TABELLA CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE

Criteri	Punteggi
- Grado di rispondenza del progetto alla situazione e alle necessità dello Stato membro	*0 – 30*
- Cantierabilità	*0 – 10*
- Capacità di Governance del progetto	*0 - 15*
- Esperienza del Soggetto Proponente	*0 - 15*
- Fattibilità finanziaria del progetto	*0 - 10*
- Capacità finanziaria del Soggetto Proponente	*0 - 10*
- Individuazione di indicatori idonei per misurare i risultati di progetto	*0 - 10*
Punteggio massimo attribuibile	*100*

Ai fini dell'idoneità, il progetto dovrà conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 65 punti.

13. DECRETO DI RIPARTIZIONE

A conclusione dell'istruttoria la Commissione incaricata definisce una graduatoria finale dei progetti.

Tale graduatoria verrà approvata con decreto dell'Autorità Responsabile e resa pubblica nelle stesse forme del presente Avviso.

Dell'assegnazione del contributo è data comunicazione ai Soggetti Beneficiari.

I Soggetti Beneficiari stipuleranno con l'Autorità Responsabile una Convezione di Sovvenzione relativa alle modalità di finanziamento.

Come stabilito dalla decisione Commissione Europea del 19-12-2007 n. 2008/22/CE i motivi del rifiuto degli altri progetti saranno messi agli atti.

14. CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

In fase di assegnazione dei fondi, a norma dell'art. 10 della Decisione della Commissione 2008/22/CE, si procederà alla sottoscrizione della "Convezione di sovvenzione" tra il Beneficiario Finale e l'Autorità Responsabile.

Il Beneficiario Finale, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di approvazione e di ammissione al finanziamento del progetto, dovrà formalmente comunicare all'Autorità Responsabile il nominativo del Responsabile di progetto.

15. VARIAZIONI DEL PROGETTO FINANZIATO

Su richiesta scritta e motivata del Beneficiario Finale, possono essere autorizzate dall'Autorità Responsabile modifiche al progetto finanziato.

L'autorizzazione è concessa nei limiti del contributo assegnato, se le variazioni proposte corrispondono alle indicazioni del presente Avviso e non mutano la sostanza del progetto quanto a oggetto, durata, importo, soggetti coinvolti o altro elemento decisivo ai fini dell'approvazione del progetto.

16. PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI

Il rendiconto delle spese sostenute per il progetto finanziato è presentato in conformità a quanto prescritto dalla Decisione 2007/573/CE e della Decisione 2008/22/CE e dettagliato nella Convenzione di Sovvenzione.

Il Beneficiario Finale è tenuto a conservare la documentazione contabile al fine dei controlli previsti dalle Decisioni e, su richiesta dell'Autorità Responsabile, è tenuto a presentare una relazione intermedia e finale sull'attività svolta e sui risultati raggiunti in esecuzione del progetto finanziato.

17. CONTROLLI

L'Autorità Responsabile può disporre verifiche e ispezioni come previsti dalla Decisione 2007/573/CE e della Decisione 2008/22/CE, sulla corretta esecuzione del progetto, ovvero coordinare le attività, avvalendosi dell'Autorità Delegata e di organi istituzionali individuati sia a livello locale che centrale. A tali audit potrà partecipare anche un rappresentante della Commissione.

Se a seguito di controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, al Beneficiario Finale sarà richiesto di provvedere entro un termine indicato dall'Autorità Responsabile.

Se a seguito della segnalazione, il Beneficiario Finale non provvederà nei tempi stabiliti dall'Autorità Responsabile, si procederà allo scioglimento della Convezione di Sovvenzione ed alla revoca e recupero del finanziamento.

Le relative procedure verranno dettagliate in sede di Convenzione di Sovvenzione con il Beneficiario Finale.

18. IRREGOLARITÁ E SANZIONI

In caso di irregolarità si applicano le disposizioni di cui al Capo 4 della Decisione 2008/22/CE.

In ogni caso il contributo può essere revocato quando siano accertati:

a) il rifiuto del Beneficiario Finale di collaborare alle visite ispettive nell'ambito dei controlli o alle procedure finalizzate a sanare le eventuali irregolarità di cui all'art. 17 del presente Avviso;
b) l'avvenuta interruzione o modifica del progetto finanziato senza previa autorizzazione dell'Autorità Responsabile;

c) la grave inadempienza nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e nella comunicazione dei dati inerenti il monitoraggio;
d) la difformità tra il progetto approvato e la sua realizzazione sia in termini qualitativi che quantitativi;
e) l'erogazione di servizi in favore di soggetti diversi da quelli previsti dal Programma e dalle disposizioni attinenti il FER;
f) gravi irregolarità contabili rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi.

La revoca è disposta con le medesime forme dell'assegnazione del contributo, con atto dell'Autorità Responsabile che dispone, altresì, in merito alle procedure di recupero delle somme assegnate.

19. FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il foro di Roma.

20. OBBLIGHI PUBBLICITARI

I soggetti beneficiari del contributo devono attenersi strettamente a quanto stabilito nella Decisione della Commissione Europea del 19-12-2007 n. 2008/22/CE in tema di informazione e pubblicità.

21. TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, art. 13.

22. ALTRE INFORMAZIONI

I soggetti interessati potranno inviare quesiti per posta elettronica all'indirizzo e-mail dlci.FERIII@interno.it entro e non oltre il termine di 10 giorni antecedenti la scadenza per la presentazione dei progetti.

Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul sito internet www.interno.it/ Immigrazione/ Fondi Europei/ Fondo Europeo per i Rifugiati.

23. ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati scaricabili dal sopracitato sito internet:

- Modello A "Domanda di ammissione al finanziamento";

- Modello B “Elenco dei principali interventi realizzati in settori afferenti a quelli dell’Avviso nel quinquennio 2004-2008”;
- Modello C “Modello per la presentazione dei progetti” e gli allegati al Modello C in formato MS Excel;
- Modello D “Dichiarazione del Partner di Progetto” (nel caso di progetti presentati in partenariato/raggruppamento e/o consorzio);
- Fac-simile di Convenzione di Sovvenzione;
- Linee guida e modelli.

24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente Responsabile del procedimento è il Viceprefetto dottoressa. Sandra Sarti, e-mail sandra.sarti@interno.it.

L’AUTORITÀ RESPONSABILE

Giuseppe Forlani

09A02934

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 novembre 2008.

Disposizioni relative alle risorse finalizzate al finanziamento delle iniziative per l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041 recante «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato», e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845 recante «Legge quadro in materia di formazione professionale»;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 recante «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per i1 riordino degli enti previdenziali», e in particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attività formative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 e in particolare l'art. 9 sulle modalità di finanziamento delle attività formative fino al diciottesimo anno di età;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» e in particolare l'art. 118, comma 16;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

Visto l'Accordo siglato in Conferenza unificata il 19 giugno 2003 per l'esercizio del diritto-dovere di istruzione e formazione;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive e modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2006, n. 127 recante «Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie» e in particolare l'art. 1, comma 10;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e in particolare l'art. 1, commi 622 e 624;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese», e in particolare l'art. 13;

Visto il decreto del Ministero della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto interministeriale del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 29 novembre 2007 «Percorsi sperimentali di istruzione e di formazione professionale ai sensi dell'art. l, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Vista la legge 28 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» e in particolare l'art. 2, comma 518;

Visto il decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 1/cont/I/2008 del 18 gennaio 2008, recante il bilancio di previsione per l'Esercizio finanziario 2008 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993, e successive variazioni;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e in particolare l'art. 64;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 19 novembre 2008, che stabilisce i decreti di riparto delle risorse per gli 2007 e 2008, finalizzato alla prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005, adottato a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Ritenuto di dover ripartire e procedere al trasferimento delle risorse relative all'annualità 2007 nella misura di euro 202.109.570,00, al netto delle risorse per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato previste dalla normativa vigente;

Premesso tutto quanto sopra;

Decreta:

Art. 1.

1. Come previsto dal decreto ministeriale n. 1/con/I/2008 del 18 gennaio 2008, e successive variazioni, con riferimento all'annualità 2007, sono destinati, ai sensi dell'art. 68, comma 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche e integrazioni, euro 202.109.570,00 al finanziamento delle iniziative per l'esercizio del diritto dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

2. L'onere di cui al precedente comma fa carico al capitolo 7022 del Bilancio di previsione per l'Esercizio 2008 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993, provenienti dal Fondo per l'occupazione, di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni con la legge 19 luglio 1993, n. 236.

3. Le risorse, di cui al comma 1 vengono ripartite tra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento, sulla base dei criteri stabiliti il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 19 novembre 2008, citato in premessa, le risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma sono di seguito riportate:

Regioni	Risorse
Piemonte	15.237.912,00
Valle d'Aosta	353.179,00
Lombardia	44.926.496,00
Provincia autonoma di Bolzano	4.984.834,00
Provincia autonoma di Trento	3.564.073,00
Veneto	22.324.789,00
Friuli-Venezia Giulia	3.810.946,00
Liguria	3.837.925,00
Emilia-Romagna	8.465.565,00
Toscana	6.349.426,00
Umbria	1.023.567,00
Marche	871.344,00
Lazio	12.700.966,00
Abruzzo	2.830.846,00
Molise	334.998,00
Campania	25.464.356,00
Puglia	14.205.237,00
Basilicata	417.389,00
Calabria	6.082.217,00
Sicilia	20.866.526,00
Sardegna	3.456.979,00
TOTALE	202.109.570,00

4. Una quota pari fino al 10% delle risorse assegnate può essere riservata per le azioni di sistema collegate all'attuazione del diritto dovere all'istruzione e alla formazione non coperte da altri finanziamenti di origine nazionale o comunitaria.

Art. 2.

l. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede a trasferire le risorse di cui alla tabella indicata all'art. 1 del presente decreto a partire dal giorno successivo alla data del presente decreto, in relazione alle disponibilità di cassa e previa trasmissione di copia del presente decreto e del decreto interministeriale alle amministrazioni interessate.

2. Entro dodici mesi dalla data del presente decreto le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali estremi e importi relativi agli impegni assunti con atti amministrativi giuridicamente vincolanti.

Roma, 24 novembre 2008

Il direttore generale: MANCINI

09A02935

DECRETO 19 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rotaru-Misca Iuliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Rotaru-Misca Iuliana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 1995, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 1995 dalla sig.ra Rotaru Iuliana, coniugata Misca, nata a Bacau (Romania) il giorno 24 novembre 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Rotaru-Misca Iuliana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02652

DECRETO 19 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Muscu Daniela Carmen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Muscu Daniela Carmen, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical specializat», conseguito in Romania presso l'Università di Oradea nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical specializat», conseguito in Romania presso l'Università di Oradea nell'anno 2006 dalla sig.ra Muscu Daniela Carmen, nata ad Oradea (Romania) il giorno 21 settembre 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Muscu Daniela Carmen è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02653

DECRETO 19 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Nastase Nina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Nastase Nina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Focsani nell'anno 1997, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Focsani nell'anno 1997 dalla sig.ra Nastase Nina, nata a Focsani (Romania) il giorno 2 dicembre 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Nastase Nina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02654

DECRETO 26 gennaio 2009.

Riconoscimento, al sig. Lorint Cristian Marius, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Lorint Cristian Marius, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist», conseguito in Romania presso il liceo «Victor Babes» di Cluj-Napoca nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist», conseguito in Romania presso il liceo «Victor Babes» di Cluj-Napoca nell'anno 2008 dal sig. Lorint Cristian Marius, nato a Gherla (Romania) il giorno 20 settembre 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Lorint Cristian Marius è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02651

DECRETO 3 febbraio 2009.

Riconoscimento, al sig. Torres Cantero Alberto Daniel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Torres Cantero Alberto Daniel ha chiesto il riconoscimento del titolo di «licenciado en infermeria» conseguito in Paraguay, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Emilia-Romagna;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «licenciado en infermeria» conseguito nell'anno 2006 presso la «Universidad Evangelica del Paraguay» di Asuncion (Paraguay) dal sig. Torres Cantero Alberto Daniel, nato a Asuncion (Paraguay) il giorno 5 luglio 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Torres Cantero Alberto Daniel è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente com-

petente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02650

DECRETO 3 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Salvi Frances, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Salvi Frances ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito nella Repubblica di San Marino, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1995 presso la scuola per infermieri professionali di San Marino (Rep. di San Marino) dalla sig.ra Salvi Frances, nata a Brooklyn (N.Y.) (U.S.A.) il giorno 12 maggio 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Salvi Frances è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02674

DECRETO 3 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Grace Mary, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Grace Mary ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2004 presso la «East West School of Nursing» di Bangalore (India) dalla sig.ra Grace Mary, nata a Kattoor.-Kerala. (India) il giorno 16 maggio 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Grace Mary è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02675

DECRETO 3 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Burgagni Erika, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Burgagni Erika ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito nella Repubblica di San Marino, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1992 presso la Scuola per Infermieri Professionali di San Marino (Rep. di San Marino) dalla sig.ra Burgagni Erika, nata a San Marino (Rep. di San Marino) il giorno 9 maggio 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Burgagni Erika è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02676

DECRETO 3 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Shija, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 deI 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Joseph Shija ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2007 presso la «The Holy Family School of Nursing» di Bangalore (India) dalla sig.ra Joseph Shija, nata a Jodhpur,

Rajasthan (India) il giorno 3 giugno 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Joseph Shija è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02701

DECRETO 3 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Zonzini Ester, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Zonzini Ester ha chiesto il riconoscimento del titolo di Infermiere conseguito nella Repubblica di San Marino, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola per infermieri professionali di San Marino (Rep. di San Marino) dalla sig.ra Zonzini Ester, nata a San Marino (Rep. San Marino) il giorno 24 giugno 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Zonzini Ester è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02702

DECRETO 18 febbraio 2009.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua Bongi» di Lucca.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo *25* gennaio 1992, n.105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua Bongi» di Lucca non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua Bongi» di Lucca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 18 febbraio 2009

Il direttore generale: OLEARI

09A02703

DECRETO 18 febbraio 2009.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua Briosa» di Acireale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n.542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua Briosa» di Acireale (Catania) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua Briosa» di Acireale (Catania).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 18 febbraio 2009

Il direttore generale: OLEARI

09A02704

DECRETO 18 febbraio 2009.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Bianca» di Rorà.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Bianca» di Rorà (Torino) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Bianca» di Rorà (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 18 febbraio 2009

Il direttore generale: OLEARI

09A02705

DECRETO 18 febbraio 2009.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Acqualaga» di Crognaleto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo *25* gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Acqualaga» di Crognaleto (Teramo) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Acqualaga» di Crognaleto (Teramo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 18 febbraio 2009

Il direttore generale: OLEARI

09A02706

DECRETO 23 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Castaneda Bedoya Janeth, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Castaneda Bedoya Janeth ha chiesto il riconoscimento del titolo di Enfermera conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Enfermera conseguito nell'anno 1999 presso la Universidad de Antioquia di Medellin (Colombia) dalla sig.ra Castaneda Bedoya Janeth, nata a Medellin (Colombia) il giorno 7 novembre 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Castaneda Bedoya Janeth è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02707

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Maria Elisabeth Caroline Svensson, delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione europea, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE
DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Maria Elisabeth Caroline Svensson;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Vista la dichiarazione del 4 settembre 2006 dell'Ambasciata d'Italia a Stoccolma, nella quale è certificato che il titolo denominato «Musiklärarexamen» sottoindicato, in base all'ordinamento scolastico svedese, è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio, in posizione di docente abilitato, della professione di insegnante di musica;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessata, ai sensi della sopra citata circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39, è esonerata dalla presentazione della conoscenza linguistica, in quanto ha conseguito, in data 9 aprile 2008, presso la Göteborgs (Svezia) Universitet la laurea magistrale abilitante all'insegnamento di musica e lingua italiana;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 30 luglio 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale «Musiklärarexamen - Master of education in music» (Laurea di insegnante di musica) conseguito presso l'Istituto di Studi Superiori di Musica di Örebro (Svezia) il 19 maggio 2004, posseduto dalla cittadina svedese Maria Elisabeth Caroline Svensson, nata a Malmö/Kulladal (Svezia) il 1° agosto 1981, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

31/A- educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

32/A - educazione musicale nella scuola media.

Roma, 16 febbraio 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A02762

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 marzo 2009.

Adeguamento dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 al Consorzio tutela del Lambrusco di Modena per le DOC «Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Salamino di Santa Croce» e «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007, concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007, concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto

tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008, concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1997 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco di Sorbara» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1997 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco Salamino di Santa Croce» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1997 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti ministeriali 4 agosto 2004 con i quali veniva conferito al Consorzio tutela del Lambrusco di Modena l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per le DOC «Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Salamino di Santa Croce» e «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro»;

Vista la nota prot. 4384 del 1° agosto 2008, con la quale il Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore, ha prorogato sino alla data del 30 settembre 2008 la presentazione delle istanze di adeguamento del piano di controllo e del prospetto tariffario prevista dall'art. 11 comma 3 del decreto 29 marzo 2008;

Vista la richiesta di adeguamento del piano di controllo e del tariffario presentata dal Consorzio tutela del Lambrusco di Modena, prot. 9675 del 30 settembre 2008, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentati dal Consorzio tutela del Lambrusco di Modena sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 12 dicembre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Consorzio e del rappresentante della regione Emilia Romagna;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio tutela del Lambrusco di Modena e il parere favorevole espresso dalla regione Emilia-Romagna sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 12 dicembre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio tutela del Lambrusco di Modena istante, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio tutela del Lambrusco di Modena con sede in Modena, Via Schedoni, 41, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per le DOC «Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Salamino di Santa Croce» e «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio tutela del Lambrusco di Modena autorizzato, di seguito denominato «Organismo di Controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nelle predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati con i decreti indicati nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione delle DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione può delegare l'Organismo di controllo autorizzato per le funzioni ad essa attribuite dalla Legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per le predette denominazioni di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) per le DOC indicate all'art. 1 comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti delle denominazioni di origine indicate all'art. 1 comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla competente regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A02743

DECRETO 6 marzo 2009.

Modifica del decreto 14 ottobre 2005, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Limone di Siracusa».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 14 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 251 del 27 ottobre 2005 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Limone di Siracusa» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la nota del 25 febbraio 2009, numero di protocollo 2901, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione della denominazione «Limone di Siracusa» modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 25 febbraio 2009, numero di protocollo 2901;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 14 ottobre 2005 alla denominazione «Limone di Siracusa» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 25 febbraio 2009, numero di protocollo 2901 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A02757

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008.

Ripartizione dei contributi previsti a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. (Deliberazione n. 111/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi;

Visto in particolare, l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge che stabilisce misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare;

Visto il comma 1-*bis* del medesimo art. 4 che stabilisce che l'assegnazione annuale del contributo sia effettuata con deliberazione del CIPE, sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);

Visto l'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) che stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, venga versata all'entrata del bilancio dello Stato una quota pari al 70% degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-*bis* dell'art. 4 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 368;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che all'art. 28 istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) a cui è attribuito il compito di svolgere le funzioni dell'APAT di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 245 del 10 novembre 2008 con il quale viene approvata la ripartizione percentuale, per l'anno 2007, delle misure di compensazione territoriale relative ai Comuni e alle Province ospitanti centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile radioattivo previste dall'art. 4 del decreto-legge n. 314/2003;

Vista la delibera 28 settembre 2007, n. 101 (*Gazzetta Ufficiale* n. 277/2007) con la quale questo Comitato ha approvato i criteri di ripartizione delle misure compensative spettanti ai Comuni e alle Province per gli anni 2004, 2005 e 2006 e, sulla base di questi ultimi, è stata effettuata la ripartizione relativa a quegli anni;

Vista la relazione predisposta dall'ISPRA nell'agosto 2008 concernente le quote di ripartizione delle misure compensative in applicazione di criteri relativi all'inventario radiometrico dei siti nucleari italiani;

Vista la nota n. 2566 dell'11 dicembre 2008 con la quale la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CSSE) ha comunicato l'entità delle risorse destinate al finanziamento delle misure di compensazione territoriale relative all'anno 2007, determinata in sede di contabilizzazione dei valori relativi al bilancio 2007;

Vista la proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 21171 del 16 dicembre 2008;

Considerato che la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico ha comunicato con le note n. 996 del 29 aprile 2008 e n. 2566 dell'11 dicembre 2008 che quota parte delle somme inerenti gli anni 2005 e 2006 è stata erogata a titolo di acconto con la citata delibera n. 101/2007 di questo Comitato, in ragione dei conguagli che si sarebbero operati in sede di ripartizione per l'anno 2007;

Ritenuto opportuno di inquadrare le misure previste dall'art. 4 della legge n. 368/2003 nell'ottica di compensare i disagi derivanti dall'effettiva esecuzione delle attività per la messa in sicurezza e lo smantellamento degli impianti dismessi e per lo stoccaggio dei rifiuti pregressi, nonché dei rifiuti che verranno prodotti dallo smantellamento degli impianti nucleari;

Ritenuto pertanto di procedere al conguaglio per l'anno 2007;

In attesa della realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 314/2003;

Delibera:

1. Criteri di ripartizione.

La somma destinata come misura compensativa ai Comuni ed alle Province che ospitano gli impianti di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 314/2003 viene ripartita sulla base di tre componenti:

la radioattività presente nelle strutture stesse dell'impianto, in forma di attivazione e di contaminazione, che potrà essere eliminata al termine delle procedure di disattivazione dell'impianto stesso;

i rifiuti radioattivi presenti, prodotti da pregresso esercizio dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno;

il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato eventualmente presente.

2. Ripartizione tra Comune e Provincia.

In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1 e di quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'art. 4 del decreto-legge n. 314/2003, le misure compensative per l'anno 2007 sono ripartite secondo le percentuali riportate nella tabella che segue.

L'ammontare del contributo per l'anno 2007, suddiviso in parti uguali tra il Comune e la Provincia che ospitano il sito, è ripartito così come riportato nella seguente tabella.

Ripartizione indennità compensativa rifiuti radioattivi (in euro)

Impianti	Comuni e Province	Quote	Importo spettante al sito anno 2007	Importo Comuni/Province anno 2007	Somme già ripartite a valere sugli anni 2005-2006 (delibera CIPE n.101/2007)	Totale importo spettante a conguaglio per l'anno 2007
Centrale "Enrico Fermi"	Trino (VC)	11,44%	1.609.246	804.623,00	335.694,66	468.928,34
	Provincia di Vercelli			804.623,00	335.694,66	468.928,34
Centrale del Garigliano	Sessa Aurunca (CE)	10,13%	1.424.971	712.485,50	296.863,10	415.622,40
	Provincia di Caserta			712.485,50	296.863,10	415.622,40
Centrale di Caorso	Caorso (PC)	29,04%	4.085.010	2.042.505,00	842.405,54	1.200.099,46
	Provincia di Piacenza			2.042.505,00	842.405,54	1.200.099,46
Centrale di Latina	Latina	10,75%	1.512.185	756.092,50	314.943,17	441.149,33
	Provincia di Latina			756.092,50	314.943,17	441.149,33
Impianto EUREX Deposito Avogadro	Saluggia (VC)	16,18%	2.276.014	1.138.007,00	447.561,62	690.445,38
	Provincia di Vercelli			1.138.007,00	447.561,62	690.445,38
CR Casaccia (Opec/IPU/Nucleco)	Roma	6,58%	925.598	462.799,00	203.772,28	259.026,72
	Provincia di Roma			462.799,00	203.772,28	259.026,72
Impianto Boscomarengo	Boscomarengo (AL)	2,40%	337.604	168.802,00	78.192,19	90.609,81
	Provincia di Alessandria			168.802,00	78.192,19	90.609,81
CCR Ispra	Ispra (VA)	5,57%	783.523	391.761,50	163.303,87	228.457,63
	Provincia di Varese			391.761,50	163.303,87	228.457,63
Impianto ITREC	Rotondella (MT)	7,91%	1.112.687	556.343,50	233.404,07	322.939,43
	Provincia di Matera			556.343,50	233.404,07	322.939,43
	TOTALI	100,00%	14.066.838	14.066.838,00	5.832.281,00	8.234.557,00

3. Modalità di erogazione delle somme.

Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate agli Enti locali dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, secondo le modalità previste dal sistema di Tesoreria Unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n.720 e successive modificazioni, sul Capitolo all'uopo istituito da ciascun Ente locale interessato.

Le suddette risorse finanziarie dovranno essere destinate alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale.

Fermo restando il termine del 30 aprile 2009 per relazionare sull'utilizzo dei fondi 2004-2006 di cui alla delibera di questo Comitato n. 101/2007; relativamente ai fondi dell'annualità 2007, ripartiti con la presente delibera, la suddetta rendicontazione dovrà avvenire entro e non oltre la data del 30 aprile 2010.

Roma, 18 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrata alla Corte dei conti il 6 marzo 2009
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 263

09A03014

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008.

Assegnazione alle regioni della quota vincolata per la prevenzione e cura della fibrosi cistica a valere sul Fondo sanitario nazionale 2007. (Deliberazione n. 95/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma della legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 1;

Visto l'art. 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1993, n. 548, concernente disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, l'assegnazione in favore delle regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a esse spettanti;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi della legge n. 724/1994, art. 34, comma 3, e della legge n. 662/1996, art. 1, comma 144, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 che provvede al rifinanziamento della predetta legge n. 548/1993, vincolando, a regime, sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente l'importo di 8,5 miliardi di lire (pari a 4.390.000,00 euro) da ripartire in base alla consistenza numerica dei pazienti assistiti nelle singole regioni, alla popolazione residente e alla documentata funzione dei Centri specializzati di riferimento per la ricerca;

Vista la propria delibera del 28 settembre 2007, n. 97 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272/2007), che accantona la somma di 372.390.000 euro per il finanziamento di quote vincolate del Fondo sanitario nazionale 2007 di parte corrente, di cui la quota di 4.390.000 euro destinata per la prevenzione e cura della fibrosi cistica;

Vista la proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 novembre 2008, prot. n. 0036111-P, concernente il riparto tra le regioni interessate della somma vincolata di 4.390.000 euro per la prevenzione e cura della fibrosi cistica per l'anno 2007, che prende la destinazione della quota di 3.100.000 euro all'assistenza specifica e 1.290.000 euro alla ricerca;

Considerato che, per la quota di 1.290.000 euro destinata alla ricerca, la proposta ne prevede il riparto secondo gli stessi criteri adottati per la quota destinata all'assistenza (attribuendo un peso nella misura del 50% al numero dei pazienti assistiti e del 50% alla popolazione residente);

Tenuto conto che, nel corso della riunione preparatoria del 19 novembre 2008, si è convenuto che la quota di 1.290.000 euro destinata alla ricerca sarà ripartita da questo Comitato, in una prossima seduta, sulla base della valutazione scientifica dei progetti di ricerca da parte di un organismo di valutazione appositamente individuato dal Ministero proponente;

Vista la nota del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 18 dicembre 2008, prot. n. 0042583-P, con la quale viene proposta la «Commissione nazionale della ricerca sanitaria» quale organismo competente per la valutazione dei progetti di ricerca;

Tenuto conto che la ripartizione, tra le regioni delle risorse relative all'assistenza è stata effettuata in base al numero dei pazienti assistiti e alla popolazione residente;

Tenuto conto che, a norma della legislazione vigente, vengono escluse dalla ripartizione le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e le province autonome di Trento e Bolzano, mentre per la regione Siciliana è stata operata la riduzione prevista dall'art. 1, comma 831, della legge finanziaria 2007, pari al 44,09%;

Vista l'intesa sulla proposta di riparto espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 settembre 2008;

Delibera:

A fronte delle risorse destinate alla prevenzione e cura delle fibrosi cistica con la delibera di questo Comitato n. 97/2007 richiamata in premessa, pari a 4.390.000 euro a valere del Fondo sanitario nazionale 2007 di parte corrente, viene ripartita la quota di 3.100.000 euro per l'assistenza specifica tra le Regioni come da allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.

La quota di 1.290.000 euro per la ricerca in materia di prevenzione e cura della fibrosi cistica sarà ripartita con successiva delibera di questo Comitato previa valutazione dei progetti di ricerca da parte della Commissione nazionale della ricerca sanitaria richiamata in premessa.

Roma, 18 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2009

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 301

ALLEGATO

FNS 2007 - RIPARTIZIONE PARTE RELATIVA ALL'ASSISTENZA DELLA QUOTA VINCOLATA PER LA PREVENZIONE E CURA DELLA FIBROSI CISTICA (L.362/99)

	DATI		FINANZIAMENTO 2007		
			ASSISTENZA		
REGIONE	NUMERO PAZIENTI	POPOLAZIONE RESIDENTE	QUOTA PER PAZIENTI	QUOTA PER POPOLAZIONE RESIDENTE	TOTALE ASSISTENZA
			a	b	c=a+b
PIEMONTE	283	4.341.733	120.475	128.022	248.497
LOMBARDIA	670	9.475.202	285.224	279.390	564.614
VENETO	424	4.738.313	180.500	139.716	320.216
LIGURIA	91	1.610.134	38.739	47.477	86.216
EMILIA ROMAGNA	243	4.187.557	103.447	123.476	226.923
TOSCANA	240	3.619.872	102.170	106.737	208.907
UMBRIA	38	867.878	16.177	25.591	41.768
MARCHE	98	1.528.809	41.719	45.079	86.798
LAZIO	433	5.304.778	184.331	156.419	340.750
ABRUZZO	83	1.305.307	35.334	38.489	73.823
MOLISE	18	320.907	7.663	9.462	17.125
CAMPANIA	306	5.790.929	130.266	170.754	301.020
PUGLIA	270	4.071.518	114.941	120.055	234.996
BASILICATA	62	594.086	26.394	17.517	43.911
CALABRIA	132	2.004.415	56.193	59.103	115.296
SICILIA	250	2.805.123	106.427	82.713	189.140
TOTALE	**3.641**	**52.566.561**	**1.550.000**	**1.550.000**	**3.100.000**

Per la regione Siciliana è stata effettuata la ritenuta di legge (44,09%) sui parametri Pazienti e Popolazione residente. I dati originari ammontano a 448 pazienti e a 5.017.212 di popolazione residente.

09A03054

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica concernente l'estratto del provvedimento AIP/UPC n. 127 del 1° agosto 2008 relativo al medicinale «Angoron».

Nell'estratto sopra indicato, pubblicato nel supplemento ordinario n. 220 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 216 del 15 settembre 2008, alla pag. 6, dopo la scritta: «Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4,97 EURO», è inserita la frase: «comprensivo delle riduzioni di legge di cui alle Determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006.».

09A02979

Comunicato di rettifica concernente l'estratto di determinazione AIP/UPC n. 168 del 15 ottobre 2008 relativo al medicinale «Pevaryl».

Nell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 276 del 25 novembre 2008 alla pag. 32,

ove è scritto:

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: Pevaryl «1% crema» tubo da 30 g,

Codice IP: 038693014

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco;

leggasi:

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: Pevaryl «1% crema» tubo da 30 g,

Codice IP: 038693014

SOP – medicinale non soggetto a prescrizione medica.

09A02956

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brezal»

Con la determinazione n. aRM - 65/2009-114 del 5 marzo 2009 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Novartis Farma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: BREZAL;

confezione: A.I.C. n. 025936042;

descrizione: 14 capsule 400 mg;

farmaco: BREZAL;

confezione: A.I.C. n. 025936055;

descrizione: 10 capsule 600 mg;

farmaco: BREZAL;

confezione: A.I.C. n. 025936067;

descrizione: 10 flaconi orali 600 mg/7 ml;

farmaco: BREZAL;

confezione: A.I.C. n. 025936030;

descrizione: IM IV 3 fiale 1000 mg.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio del medicinale è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

09A02805

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-070) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.